Versione ultima

FRANCESCO DE MARTINO, *Il modello della città-stato*

Estratto da:

Storia di Roma. IV: *Caratteri e morfologie*,
Einaudi, Torino 1989.

ASSR

FRANCESCO DE MARTINO

Il modello della città-stato

1. *La città-stato: una creazione moderna.*

Vi è in primo luogo una questione di metodo, che investe l'uso corrente dell'espressione «città-stato» e più ancora di quella di «città antica», una nozione che risale a Fustel de Coulanges, oggi nuovamente esaltato come un gigante capace di indagare nell'essenza più profonda e nascosta della civiltà classica[1]. Ci si pone allora il primo interrogativo: gli antichi, i Romani in particolare, conoscono il concetto di città-stato? Lo troviamo forse elaborato nelle fonti, come Cicerone, più influenzate dalla grande filosofia greca e più capaci di astrazioni? E la vicenda storica di Roma e di Atene, dell'*urbs* e della *polis*, ci autorizza a disegnare un modello comune, vale a dire a ricercare un'affinità almeno fra gli elementi fondamentali? Oppure quella vicenda, così straordinariamente diversa, ci induce a ripensare le due storie come conseguenza necessaria e ad un tempo causa di entità politiche non assimilabili, ma antitetiche tra di loro? A parte le diversità, sulle quali converrà tornare più oltre, è il concetto stesso di «città-stato», di uso comune nei moderni, che non esiste nelle fonti, a cominciare dalla mancanza di un termine corrispondente. Esso è stato inventato dagli studiosi delle forme di organizzazione dello stato, concetto quest'ultimo anch'esso concepito in modo diverso dal nostro sia nelle fonti romane, sia in quelle greche. Tanto è vero che se noi vogliamo trovare un termine che in una certa misura designi quello che noi chiamiamo stato, dobbiamo riferirci a *respublica*, non a *civitas*. Ancora più radicale è la critica di U. von Lübtow[2], il quale contesta che *respublica* si possa intendere come Stato, rilevando che nelle fonti manca non solo il termine, ma anche il concetto. Più recisamente egli nega persino che si possa parlare di Stadtstaat, di città-stato. Forse le conclusioni sono alquanto schematiche, ma vi è molto

[1] C. AMPOLO, Introduzione a *La città antica. Guida storica e critica*, Bari 1980, p. XIII. La mia critica è nel testo. Ampolo peraltro giustamente rileva l'incertezza e l'ambiguità della terminologia moderna (pp. XVI sg.). Considerazioni critiche sono anche in M. I. FINLEY, *Ancient City: from Fustel de Coulanges to Max Weber and Beyond*, in CSSH, XIX (1977), pp. 305 sgg.; ora in ID., *Economy and Society in Ancient Greece*, London 1981 (trad. it. Bari 1984, pp. 3-23).

[2] U. VON LÜBTOW, *Gab es in der Antike den Begriff des Stadtstaates?*, in *Festschrift für E. Heinitz zum 70. Geburtstag*, Berlin 1972, pp. 89 sgg.

di vero nei suoi rilievi. Anch'io avevo osservato che *respublica* in origine era considerata una vera e propria *res populi*, una cosa in senso materiale, un complesso di beni e di rapporti contrapposto alla *res privata*. Questa concezione primitiva poi si evolve verso un'astrazione, come è avvenuto in generale nel campo dei concetti giuridici. Quando sia iniziato l'uso di *respublica* nel senso di «Stato» non possiamo dire con certezza. Walde, Pohlenz ed altri indicano Catone come il primo ad aver usato il termine con questo significato, ma dobbiamo risalire a epoche piú antiche. *Respublica* si trova nella formula con la quale i censori procedevano alla convocazione del popolo, che ci viene riferita da Varrone[1], sebbene non si possa esser certi che fosse quella originaria. Poi abbiamo la formula della *devotio*, tramandataci da Livio, evidentemente attinta da fonti piú antiche[2]. Il termine è già in Nevio e Plauto, prima di Catone[3]. La sua elaborazione teorica ci viene infine da Cicerone[4], nel famoso testo che ha dato luogo a infinite discussioni non tanto per *respublica* come *res populi*, quanto per la definizione del popolo come una collettività umana – ma non una qualsiasi comunità associata in qualunque modo, bensí associata «iuris consensu et utilitatis communione»; letteralmente, «per consenso di diritto e comunanza di utilità». Al di fuori delle molte sottigliezze interpretative, il senso è abbastanza chiaro. Il popolo, per essere soggetto della repubblica deve essere associato nel diritto e nell'utilità comune – ma si deve trattare di un diritto al quale si consente, non di un diritto elargito, ad esempio, da un monarca. Ma naturalmente sarebbe fuor di luogo intendere questa definizione come una sorta di contrattualismo, un precedente dell'idea moderna di «contratto sociale».

Come si vede, per sapere qualcosa sulla nozione romana dello stato occorre trattare della *respublica*, perché invece *civitas* ci direbbe ben poco al riguardo. Quest'ultimo termine ha vari significati, e fra essi prevale quello di condizione giuridica del cittadino. Talvolta, in modo vago, *civitas* implica una nozione di stato, ma piú nel senso di forma di governo[5]: né *res-*

[1] VARRONE, *Della lingua latina*, 6.86; *cfr. anche Atti dei Fratelli Arvali*, in CIL, VI, 2064, 2065; *ILS*, 5034.

[2] LIVIO, 8.9.4, attribuita al pontefice del 340 nell'atto rituale del primo dei Deci, che vota la sua vita agli dèi inferi per ottenere la vittoria delle armi romane e la morte dei nemici. Il testo tuttavia suscita qualche dubbio per la ripetizione di *Quirites*, che invece anche il termine *respublica*.

[3] NEVIO, *Favole palliate*, 106; PLAUTO, *Il soldato smargiasso*, 103; CATONE, *Origini*, in GELLIO, *Notti attiche*, 3.7.19; *Orazioni*, in FESTO, p. 432L.

[4] CICERONE, *Della Repubblica*, 1.25.39. Bibliografia nella mia *Storia della costituzione romana*, Napoli 1972², I, p. 495. Poi F. CANCELLI, *Lo Stato*, Milano 1975, pp. 146 sg., n. 19 sgg., il quale, diversamente dall'opinione piú comune, intende non riconoscere come armonia di diritto.

[5] Nei numerosi testi in cui il termine ricorre in Cicerone (O. MEGUIRE, *Handlexikon zu Cicero*, Leipzig 1905-1906, rist. Hildesheim 1964, pp. 113 sgg.) basti di rado può implicare il significato di 'stato': nella *Repubblica*, 2.39.63, l'espressione «alia genera civitatum» viene tradotta in tal modo da F. CANCELLI, *Lo Stato* cit., p. 320. Nell'*Invenzione retorica*, 1.168, *respublica* e *civitas* sono distinte, anche se finiscono con l'inte-

publica e *civitas* sono mai termini equivalenti. Quanto a *urbs* esso designa piuttosto la città nella sua esistenza urbanistica e non in quella giuridica e costituzionale.

Nemmeno i Greci hanno un'espressione corrispondente alla nostra, né *polis* designa di per sé lo stato[6]. *Politeia* equivale a cittadinanza, che in quanto collettività di cittadini rappresenta il potere della *polis*. Data questa specificità, *politeia* può intendersi anche come «costituzione dei cittadini»: Isocrate la immagina come *psyche tes poleōs*, anima della città[7]. Non occorre rilevare che il concetto è diverso da quello moderno di costituzione[8]. *Politeuma* ha a sua volta vari significati; fra questi quello di ordinamento della città, piú di come non appaia nella romana *civitas*. In realtà, Greci e Romani nelle loro elaborazioni teoriche preferiscono individuare le forme di governo, anziché indugiare sulle definizioni astratte dell'ordinamento statale, proprie dei moderni.

Fustel de Coulanges non usa l'espressione «città-stato», ma ne pone le premesse. Egli estremizza il carattere religioso della città antica e afferma, fuori della realtà storica, che «il vincitore era nell'alternativa o di distruggere la città vinta e d'occuparne il territorio, o di lasciarle tutta la sua indipendenza. Non c'erano mezzi termini: o la città cessava d'esistere, o era uno stato sovrano. Avendo il suo culto, doveva avere anche il suo governo: perdeva l'uno solo se perdeva l'altro, e in questo caso cessava d'esistere»[9]. La politica di espansione romana dimostra esattamente l'opposto, ma non si tratta di questo. Nelle parole ricordate, emerge il concetto che la città è uno stato sovrano, sia pure soltanto per il carattere esclusivo della sua religione: nozione quest'ultima non del tutto accettabile, perché non vi era, né tra le diverse città greche, né tra Roma e le città del Latium vetus, un'apprezzabile differenza di religione; tanto è vero che nell'una come nell'altra civiltà vi erano leghe di carattere religioso, che avevano appunto

grazi: «ut in republica quaedam sunt [...] quae ad corpus pertinent civitatis», nello stato vi sono talune cose che appartengono al corpo della città. Un'ampia rassegna di studi è in F. L. SCHEIDER, *Cicero «De re publica». Die Forschung der letzten fünf Dezennien*, in *ANRW*, serie 1, IV (1973), pp. 262-333. Utili, ai nostri fini, le considerazioni di F. CANCELLI, *Lo Stato* cit., pp. 63 sgg. Per J. GAUDEMET, *Le peuple et le gouvernement de la république romaine*, in «Labeo», XI (1965), p. 150, in Cicerone vi sarebbe spesso uno scambio tra *respublica* e *civitas*; F. DE VISSCHER, *Constitution et civitas*, in RIDA, I (1952), p. 413, ritiene che la plebe avrebbe favorito l'idea di *civitas* contro la supremazia aristocratica.

[6] Cfr. F. KOLBE, *Die Stadt im Altertum*, München 1984, ma soprattutto W. GAWANTKA, *Die sogenannte Polis*, Stuttgart 1985, ampia monografia dedicata all'esame critico del termine *polis* quale sinonimo di 'stato'. La contestazione dell'autore è radicale. Si tratterebbe di un'invenzione moderna, risalente al Burckhardt, avversata dal Wilamowitz, affermatasi pienamente soltanto dopo la prima guerra mondiale. L'opera contiene giuste considerazioni, ma il suo limite l'aver privilegiato la storiografia tedesca. Fustel è trattato in modo sommario. Vi è qualche riferimento a Finley e a pochi altri storici inglesi. Nessuno all'Italia. Un'esposizione sintetica è in E. TONNI, «Polis», in N. BOBBIO e N. MATTEUCCI, *Dizionario di politica*, Milano 1976, pp. 723 sgg.

[7] ISOCRATE, *Orazioni*, 7.14, 12.138.

[8] V. EHRENBERG, *Der Staat der Griechen*, Zürich-Stuttgart 1965² (trad. it. Firenze 1967), p. 63.

[9] N.-D. FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique*, Paris 1864³⁰ (trad. it. Firenze 1972³, p. 166).

la funzione di onorare divinità comuni. Una città come stato sovrano è dunque all'origine della categoria di «città-stato», che s'incontra nei moderni teorici della politica e nella terminologia dei giuristi e degli storici del diritto[12].

Detto questo, si è poi costretti a varie altre precisazioni e distinzioni: balza subito agli occhi così che non vi è un modello unico di città-stato – come non vi è una sola *polis* o una sola *civitas* – ma ve ne sono diverse, con caratteri molto differenziati e contrastanti; il che spiega perché vi siano tante opinioni storiografiche sull'origine della *polis* greca, o quanto sia difficile, nella stessa storia costituzionale romana, individuare i caratteri propri della città-stato, così come si vennero determinando nelle varie fasi della storia e lungo il corso dei mutamenti istituzionali. Il solo elemento comune è che la città o la *polis* sono costituite dai cittadini. Ma come essi ne siano il soggetto, e quale sia il loro grado di partecipazione al potere, è molto diverso da luogo a luogo.

2. *Cittadinanza e forme di governo.*

Astu in greco e *urbs* in latino indicano la città nel suo essere materiale, il posto dove si dimora, ma non un luogo qualsiasi, come un villaggio del contado, bensì un più o meno esteso complesso edilizio, sia esso o no fortificato, circondato o no da mura. Il dato materiale è necessario per l'esistenza dello stato cittadino, ma non basta. Perché esso esista, occorre una comunità di *politai* o *cives*, che non sono tali perché abitano in quel luogo, ma perché sono partecipi del suo ordinamento di comunità indipendente. A questo e non ad altro può essere utile quella notazione che dal Burckhardt in poi si ripete fino ai nostri giorni, secondo la quale l'*agora*, la piazza come luogo di riunione, rivela l'esistenza della città[13]. Si suole ricordare al riguardo la risposta sprezzante di Ciro all'ambasciatore di Sparta, che gli ingiunge di ritirarsi dalla Grecia: «Non temo gente che ha una piazza in mezzo alla città, dove si raduna per ingannarsi vicendevolmente con falsi giuramenti»[14]. Il Burckhardt, per la verità, aveva riferito questa apostrofe solo alla plebaglia che si raccoglieva in piazza; ma altri, e non di poca autorità, come S. Mazzarino, la interpretano nel senso che l'*agora* differenzierebbe la *polis* dalle monarchie orientali[15]. In effetti non sono l'*agora* o il *forum* nella loro esistenza materiale a porre in evidenza un dato di fondo, bensì sono gli atti politici, che in essi si compivano con la partecipazione dei cittadini a costituire un elemento istituzionale della massima importanza, e che può ben rendere il senso di *respublica* come *res populi*. Tuttavia, per evitare di sostituire il nostro al pensiero degli antichi, è necessario chiedere ad essi una risposta.

Dell'età arcaica sappiamo ben poco, come si è visto a suo tempo. La prima di cui possiamo disporre, è la citazione di Catone tratta da Cicerone, che considera la repubblica romana, come opera collettiva di molte generazioni[16]: non dunque di un fondatore che all'improvviso l'abbia creata dal nulla. Questo è naturalmente troppo poco, ma ci pone sotto gli occhi un dato significativo: l'idea del collettivo, che pervade la filosofia politica dell'età repubblicana e permea le istituzioni almeno fino all'età della crisi, allorché la storia sembra divenire opera di grandi personalità, e l'individualismo nelle sue manifestazioni più estreme penetra nel sistema e lo sconvolge. Si dice che esso sia un portato della cultura greca: ma già per la *polis* Fustel e molti altri hanno posto in evidenza la rigida soggezione del cittadino al potere della città, sia esso religioso o politico. Vedremo più oltre come il travisamento di questi valori spinga storici della grandezza di Mommsen a esaltare l'opera di Cesare, in quanto epilogo naturale e positivo della crisi della Repubblica. Dopo Catone, fondamentale è l'opera di Polibio che, pur ispirandosi al pensiero greco e alla storia delle varie costituzioni esistite nel mondo greco, tuttavia rispecchiava idee romane di una parte predominante dell'aristocrazia, che nel suo tempo faceva capo al circolo degli Scipioni. In quale misura egli abbia mantenuto una propria autonomia di pensiero, e in che senso abbia veduto come via d'uscita alla prevista crisi della costituzione mista una democrazia moderata, come sostiene Musti[17], è difficile a dirsi, se si tiene conto del fatto che più di una volta il termine *democratia* è usato nel senso di Stato repubblicano. È comunque certamente vero che Polibio ha anticipato la fine della costituzione mista, ma questo rientrava nella sua visione generale dei cicli storici, e non sembra sia da attribuire alla percezione dei fattori di crisi profonda di origine sociale che già stavano minando la società romana[18]. In realtà, il

[12] Cfr. per tutti G. SEGRÈ, *Lo Stato-città antico e lo Stato rappresentativo moderno* (1924), in ID., *Partiti e sindacati nella crisi del regime parlamentare*, Bari 1949, p. 33; una sintesi è in ID., *Storia delle dottrine politiche*, Bari 1938[2], p. 34. Cfr. anche E. MEYER, *Römischer Staat und Staatsgedanke*, Zürich-Stuttgart 1964[2], pp. 137 sgg., molto rigido. Da ultimo, F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, München 1988, p. 243 e passim.

[13] Ad esempio S. MAZZARINO, *Fra Oriente e Occidente*, Firenze 1947, ripredotto in G. ARNOLD, *La città antica* cit., p. 177.

[14] J. BURCKHARDT, *Griechische Kulturgeschichte*, I, Berlin-Stuttgart 1898-1902 (trad. it. Firenze 1974[2], pp. 97 sgg.).

[15] S. MAZZARINO, *Fra Oriente e Occidente*, in G. ARNOLD, *La città antica* cit., p. 178.

[16] F. DE MARTINO, *La costituzione della città-stato*, in questa stessa *Storia di Roma*, I, p. 346.

[17] D. MUSTI, *Polibio e la democrazia*, in ASNP, XXXVI (1967), pp. 155 sgg., nonché ID., *Polibio negli studi dell'ultimo ventennio*, in *ANRW*, serie I, II (1972), pp. 1114-81 (in particolare p. 1192). Al Musti è sfuggito il suo giudizio in *Storia della costituzione* cit., II, pp. 442 sgg., che forse avrebbe giudicato troppo rigido.

[18] Allorché vi fu cenno, come in 6.57.6 sgg., la condanna come causa dell'oclocrazia.

pensiero greco che ispira Polibio e poi Cicerone – quello che risale ad Aristotele, sulla cosiddetta costituzione mista –, riceve in Roma una sconfessione impressionante dalla realtà storica, perché esso si era formato del tutto fuori della società romana e della crisi dei rapporti di forza costituiti, che si verificò non appena, dal movimento graccano in poi, si mise in discussione l'antico assetto del potere, il predominio della nobiltà, e la preminenza dell'aristocrazia e dei suoi organi di governo, a cominciare dal senato; mentre dalla parte opposta si usò in modo spregiudicato il tribunato della plebe sorto per tutt'altri fini come strumento di conservazione contro tentativi di riforma, che limitassero sostanzialmente il potere economico e le prerogative di governo dell'aristocrazia.

Se si leggono le considerazioni entusiaste che Polibio dedica alla costituzione romana e le si confronta con tutto quello che sarebbe accaduto di lì a poco – gli scontri armati dell'età graccana, le guerre servili e quelle degli Italici –, si rimane colpiti dalla sconcertante incapacità dell'aristocrazia di governo, della quale Polibio era certo un ispiratore e un portavoce, di guardare nel profondo della società, e di comprendere i fattori di crisi da cui era minato un antico assetto del potere, che fino a quel tempo nessuno aveva posto in dubbio. Comunque sia, le parole di Polibio rivelano, meglio di come non faccia la nozione moderna di città-stato, che cosa la classe di governo poneva come tipo ideale del suo stato:

> Tutte le tre parti [forme di governo] delle quali ho parlato avevano potere nello stato cittadino (*politeia*); tutte erano così ugualmente dosate e combinate insieme, che nessuno, anche tra gli stessi Romani, avrebbe potuto dire se la costituzione fosse aristocratica, democratica o monarchica. A giudicare dal potere dei consoli, essa sembrerebbe una monarchia, un regno. A considerare quello del senato, essa apparirebbe al contrario aristocratica; mentre esaminato il potere del popolo essa ben a ragione potrebbe essere democratica[17].

3. *Il preteso equilibrio dei poteri nella costituzione mista*

Questo vagheggiato equilibrio dei poteri in realtà non esisteva. È vero che i comizi avevano funzioni importanti: l'approvazione delle leggi, l'elezione dei magistrati, i giudizi nei processi capitali, la legge per la dichiarazione di guerra, e probabilmente l'autorizzazione per i trattati internazionali o almeno per gli atti di resa (*deditio*). Dire tuttavia, come Polibio, che il popolo aveva la massima parte del potere, e che la costituzione era

[17] POLIBIO, 6.11.11(4).

democratica[18], vuol dire ignorare i pesanti condizionamenti di ogni genere – religioso, costituzionale, politico – cui le assemblee erano sottoposte. Alcuni furono certo rimossi, come l'*auctoritas* preventiva da parte del senato, ma altri rimasero in vita. E principalmente rimase il principio che il comizio non aveva alcuna possibilità di iniziativa, e il popolo aveva la sola funzione di accettare o respingere le proposte di legge o le candidature che il magistrato gli presentava. Per le stesse ragioni, non ci pare accettabile l'idea, che E. Betti aveva derivato, adattandola a Roma, da Burckhardt, dello stato come opera d'arte, perché in esso si sarebbero armoniosamente unite la libertà dei cittadini con l'autorità e la disciplina[19].

Se guardiamo senza veli alla reale sostanza del sistema, non si può non rilevare che lo stesso potere delle assemblee – chiamiamolo pure democratico – era molto imperfetto, né era uguale per tutti i cittadini, poiché la costituzione repubblicana fu fin dall'inizio dominata dal principio censitario, in forza del quale una parte dei cittadini, che non possedeva il censo minimo richiesto, era esclusa dal comizio centuriato; e quelli che ne facevano parte erano iscritti in classi diverse a seconda del loro patrimonio: il che comportava un peso disuguale del voto, perché le unità votanti erano le centurie, ed esse erano ripartite in modo da favorire la prima classe, che da sola aveva un numero di centurie quasi pari a quello di tutte le altre classi sommate assieme. Meno ineguale era il funzionamento del comizio tributo, ma anche in esso vi erano disparità, perché le tribú erano formate da un numero diverso di iscritti e, specialmente quando si trattò di nuovi cittadini, spettava al governo romano stabilire in quale tribú dovessero essere inseriti. In breve, il principio dell'uguaglianza non esisteva per la partecipazione politica individuale. Per di piú, un'analoga disparità vi era anche per l'accesso alle magistrature, perché la candidatura era subordinata alla condizione che l'aspirante avesse prestato dieci anni di servizio militare, o fosse destinato a questo con l'iscrizione alla prima classe e piú probabilmente alle centurie di cavalieri[20]: il che richiedeva il possesso di un patrimonio superiore a quello degli altri cittadini, ancor prima che il censo dei cavalieri fosse fissato a 400 000 sesterzi, pari a un milione di assi della moneta piú antica.

Anche le funzioni giudiziarie non erano attribuite a tutti. Per lungo tempo, esse furono una prerogativa dell'ordine senatorio; e solo C. Gracco

[18] III., 6.14.11.

[19] A. TORNO, *Crisi della repubblica e formazione del principato in Roma*, Milano 1988, p. 68, dissente da Gabba per tale derivazione. Il Betti, non a Burckhardt si sarebbe ispirato, bensí a Hegel, che nella costituzione democratica ateniese intravide una costituzione di armoniosa bellezza. Ma la definizione di Betti, oltre al titolo del primo capitolo dell'opera burckhardtiana sul Rinascimento, rivela almeno una reminiscenza.

[20] Segue l'opinione di C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris 1976 (trad. it. Roma 1980, p. 405).

le trasferí ai cavalieri con una legge sempre avversata dall'aristocrazia. Si dovette attendere la legge Aurelia del 70 a. C. per un ampliamento ai tribuni erari, i quali avevano un censo pari alla metà di quello dei cavalieri: e questo fu il massimo delle conquiste strappate dal movimento democratico in tale campo. Insomma, queste e altre innovazioni, anche se importanti, sembrano piú una risposta a opportunità del momento, che l'attuazione di un piano organico di riforme. Alcune risalivano a quella che si può considerare l'epoca d'oro della nobiltà patrizio-plebea; varie altre furono introdotte con i Gracchi e dopo di loro. Al comizio centuriato, già riformato nel III secolo, erano stati iscritti nella quinta classe anche i possessori di quattromila assi. E l'ordine della chiamata per le votazioni delle centurie non fu piú regolato secondo la gerarchia delle classi, ma stabilito per sorteggio. Nell'espressione del voto, già la legge Gabinia del 139 aveva stabilito la segretezza per le elezioni dei magistrati, e nel 131 la Papiria per la votazione delle leggi. La legge Caelia nel 107 estese la norma anche ai giudizi comiziali. Dato il modo consueto di votazione, che costringeva i votanti a camminare su passerelle abbastanza ampie, e tali da permettere che su di esse sostassero agenti elettorali dell'uno o dell'altro candidato, allo scopo di farsi mostrare la tavoletta sulla quale si scriveva il voto, e comunque di influenzare i votanti, una legge Maria del 119 stabilí che i passaggi fossero ristretti[24], misura ostacolata dai consoli dell'anno e sempre combattuta dall'aristocrazia. Del resto, Cicerone nel suo trattato sulle leggi elogiò il controllo del voto come una misura saggia per impedire gli abusi dei popolari, e prospettò una sorta di compromesso, che lasciava libertà di scelta al votante, dissimulando appena l'intenzione aristocratica di riprendere il controllo totale del meccanismo delle votazioni[25]. Senza alcun eufemismo e senza veli o mistificazioni, il teorico del governo misto rivela apertamente in questa parte della sua opera come egli e la corrente dell'aristocrazia di cui era rappresentante, intendessero la «democraticità» delle assemblee, nelle quali il popolo poteva esprimere la sua volontà, ma sotto il controllo dei grandi e dei potenti per evitare errori o colpi di testa, e impedire brogli elettorali. Nel dialogo immaginato, Quinto e Attico sono fautori dell'abolizione del voto segreto;

[24] CICERONE, *Delle leggi*, 3.17.38; si veda anche PLUTARCO, *Vita di Caio Mario*, 4.2 sgg., dove in modo pittoresco si narra dello scontro fra Mario e il console Cotta, autore di un senatoconsulto con il quale s'ingiungeva a Mario di rendere conto della sua condotta. Questi invece, sfidando Metello interveniva a spalleggiare Cotta, ordinò all'appositore di arrestarlo, costringendo così il senato a ritirare il suo decreto. Fantasia del biografo o fatto reale? In 3.33.54 si legge: «Chi non comprende che la legge tabellaria ha tolto via qualunque autorità degli ottimati?».

[25] La formula del citato § 38 è ripetuta in 3.3.10. Ma nel successivo § 39 il testo si interpreta nel senso che la libertà consente al buon cittadino di mostrare il suo voto agli ottimi e più autorevoli personaggi. C. NICOLET, *Le métier de citoyen* cit., trad. it., p. 346, con rinvio a suoi precedenti scritti, giudica imbarazzata la proposta di Cicerone, che a suo avviso s'ispira a Platone.

Cicerone è per un regime meno rigido, ma la sua proposta è ambigua e comunque tale da compromettere gravemente la segretezza di un voto «noto per gli ottimati, libero per la plebe».

4. *I limiti territoriali ai diritti politici.*

È un fatto che i diritti politici potevano essere esercitati solo nella città di Roma. Molti studiosi enfatizzano questo dato, considerandolo caratteristico della costituzione cittadina, fino a dire che si trattava di un principio intrinseco, essenziale alla costituzione cittadina, puntualizzata nello spirito di Montesquieu[26]. A me pare che l'idea del grande filosofo della legislazione fosse alquanto diversa: «La liberté était dans le centre et la tyrannie aux estrémités»[27]. E poi ancora, piú specificamente: «Lorsque la domination de Rome était bornée dans l'Italie, la république pouvait facilement subsister. Tout soldat était également citoyen»[27]. Non si può comprendere tuttavia lo spirito di una costituzione guardando solo le definizioni formali dei diritti; occorre indagare sulle ragioni profonde delle cose. Innanzitutto, la stessa cerchia del pomerio non era immutabile. Il luogo di riunione del comizio centuriato era il campo di Marte che stava fuori del pomerio; né vale molto l'argomento che il comizio era in origine la riunione dell'esercito centuriato in armi. La stessa norma valeva per il censo. Nemmeno i comizi tributi, come pure quelli plebei erano vincolati al pomerio, ma questi ultimi si dovevano svolgere *domi*. Dopo il caso di un'assemblea convocata nel campo davanti a Sutri, che votò la legge per imporre una imposta sulle manomissioni, riconosciuta valida dal senato, i tribuni si affrettarono a far votare un plebiscito, che minacciava la pena capitale per il magistrato che ripetesse quell'atto[28], considerato lesivo della libertà di voto per chi era soggetto al potere di comando (*imperium*) del magistrato. D'altra parte il pomerio poteva essere ampliato per ragioni politiche, come avvenne in realtà, anche se in epoca tarda e in momenti particolari, con Silla la prima volta, e poi in età imperiale, dove anzi la *lex de imperio Vespasiani* rese stabile il potere dell'imperatore di modificarne i confini. Sotto il profilo politico il limite piú importante imposto dal pomerio riguardava il potere di comando militare del magistrato, che non pote-

[26] Così ancora S. TONDO, *Corsi della repubblica* cit., p. 24 nota 63.

[27] MONTESQUIEU, *L'esprit des lois*, XI, XIX, in IDEM, *Oeuvres*, ed. Didot, Paris 1838, p. 173.

[27] IDEM, *Grandeur et décadence des Romains*, IX, *ibid.*, p. 146.

[28] LIVIO, 7.16.8. Critiche alla tradizione nel mio scritto *Intorno all'origine della schiavitù a Roma* (1934), in IDEM, *Diritto e società nell'antica Roma*, Roma 1979, pp. 149 sgg. Diversamente A. DI PORTO, *Il colpo di mano di Sutri e il plebiscitum de populo non revocando*, in F. SERRAO (a cura di), *Legge e società nella repubblica romana*, I, Napoli 1981, pp. 307 sgg. (in particolare pp. 364 sgg.).

va essere esercitato all'interno della sacra cerchia, come massima garanzia dei cittadini per la loro libertà e la loro persona, ma che però non valeva in modo assoluto perché il principio non riguardava il dittatore. Bastano questi sommari rilievi per rendere avvertiti dei pericoli di certe generalizzazioni.

Le limitazioni, sull'esempio dei diritti politici che certamente vi furono, erano dunque sia il prodotto di orientamenti caratteristici di una tradizione dominata dagli interessi di una classe di governo, come la nobiltà, e della sua ideologia, la quale non era senza influenza anche sul movimento plebeo o almeno su parte di esso, che non la conseguenza diretta di una determinata struttura formale. Così si spiega la resistenza a concedere la cittadinanza romana agli alleati italici, quantunque essi fossero ormai integrati nella potenza romana, nonché la riluttanza a iscrivere i nuovi cittadini nelle tribú; e spiega anche perché non si pensò mai di rendere piú agevole l'esercizio del voto da parte dei nuovi cittadini, ammettendo che esso potesse aver luogo nei comuni di residenza. G. Mosca ci ha dato un bell'esempio di spiegazione nella sua critica alla democrazia dello stato cittadino, che però non spiega molto: un inconveniente gravissimo sarebbe consistito in Grecia nella necessità del frequente intervento dei cittadini nell'assemblea, il che avrebbe impedito di concedere la cittadinanza a coloro che risiedevano fuori della città o del suo territorio. A riprova di tale principio, Mosca adduceva il fatto che i Greci, benché la loro lingua fosse ricchissima, ebbero un solo termine per designare la città e lo stato, perché *polis* era l'uno e l'altra[39]. A questo teorico conservatore non viene in mente che potevano esservi altre cause che limitavano l'estensione della cittadinanza. Anche per Roma, Mosca pensava a due cause principali, che avrebbero provocato la crisi e la fine della Repubblica. La prima, meno importante, sarebbe stata la formazione di un esercito professionale composto di nullatenenti, fedeli perciò solo ai loro generali; la seconda, piú decisiva, sarebbe consistita nell'impossibilità di far funzionare lo Stato quando molti cittadini risiedevano fuori d'Italia, e non era piú possibile continuare con la finzione legale adottata per i cittadini in Italia, che essi potessero partecipare ai comizi, in quanto tra la convocazione e il voto vi era uno spazio di tempo (*trinundinum*) entro il quale i non residenti in città avrebbero potuto recarvisi. Mosca assumeva che nel 28 i cittadini superavano i 4 milioni, ma Beloch, e piú precisamente Brunt hanno dimostrato che i dati del censo cui si riferiscono *Le imprese del divino Augusto* comprendevano anche le donne e i bambini: per conseguenza il numero dei maschi adulti, che corrisponde a quello dei censimenti repubblicani, scende di due

[39] G. MOSCA, *Storia delle dottrine politiche* cit., p. 34. Piú ampiamente in ID., *Lo Stato-città antico* cit., pp. 44 ssg.

terzi e viene fissato da Brunt a 1 422 000, con un incremento rispetto al censo del 69 di 440 000 unità, in buona parte derivante dal conferimento della cittadinanza ai Transpadani. Per di piú, si può supporre che i residenti fuori d'Italia fossero fra 3 e 400 000. Sono dati ben diversi da quelli di Mosca, anche se pur sempre ragguardevoli.

Si deve poi ricordare che gli Italici strapparono la cittadinanza solo dopo un'aspra guerra, nella quale arrivarono a giurare che avrebbero distrutto Roma. Inoltre, la loro iscrizione nelle tribú fu avversata il piú possibile, e fu oggetto di aspri contrasti fra le correnti conservatrici e quelle popolari. Ma l'ostilità non nasceva solo dal timore che la presenza di nuovi cittadini avrebbe potuto influire sulle decisioni delle assemblee, per le quali, secondo i principî enunciati da Cicerone, era giusto che l'espressione del voto si svolgesse sotto il controllo diretto degli uomini migliori, cioè degli ottimati. Essa nasceva anche dalla volontà di mantenere una posizione egemonica nei confronti dell'Italia. In Roma comunque non vi fu mai l'obbligo di partecipare alle votazioni, e il fenomeno molto diffuso dell'assenza fini di sicuro per influire sulla decadenza dei comizi.

La formazione delle liste dei cittadini spettava poi ai censori, e l'iscrizione in esse era un presupposto indispensabile per l'esercizio dei diritti politici. Non siamo in grado di sapere come questo atto si compiva nella pratica, ma la tesi di Tibiletti che i censori omettevano di iscrivere gli aventi diritto, se erano loro sgraditi politicamente, ha non poca verosimiglianza[39]. Per di piú dal tempo in cui non si istituirono nuove tribú (241 a. C.), i nuovi cittadini vennero assegnati alle tribú esistenti, o ampliando il loro territorio, o iscrivendoli in tribú lontane dalle loro sedi. Con tali metodi si rendeva ancora piú difficile l'esercizio del voto, e la conseguenza politica fu che mentre il numero dei cittadini si accrebbe in grande misura, quello dei partecipanti alle assemblee si mantenne ben lontano da esso. Inoltre gli stessi cittadini residenti in Roma o nei dintorni solevano disertare le assemblee, contribuendo alla loro decadenza politica. Tuttavia, la causa principale della disuguaglianza politica consisteva nel fatto che solo le classi elevate – il patriziato un tempo, poi la nobiltà patrizio-plebea, e in genere l'aristocrazia – esprimevano dal loro seno gli uomini di governo, i magistrati e conseguentemente i membri del senato, come risulta dalle eloquenti statistiche che si possono redigere per le varie epoche. Non era impossibile a uomini nuovi pervenire anche alle maggiori cariche, ma le difficoltà erano grandi e il numero fu sempre limitato. Poche grandi fami-

[39] G. TIBILETTI, *The Comitia during the Decline of the Roman Republic*, in SDHI, XXV (1959), pp. 94 ssg.

glie tenevano saldamente il potere, e le loro alleanze o discordie influivano in modo decisivo sugli orientamenti politici.

Se quindi si procede ad un'analisi dei fatti, come ha giustamente rilevato Nicolet[31], si può comprendere meglio il carattere della costituzione cittadina, considerata non solo nei suoi principî formali, scritti o no che essi siano, ma anche e soprattutto nella vita reale. In nessun campo come in quello del governo di uno stato il diritto è intrecciato con la realtà sociale, ed è questa che ne illumina il senso. A fondamento e presupposto del potere formale vi era – a Roma come dovunque – quello economico-sociale, e non va dimenticata la giustissima considerazione di M. Gelzer, che una costituzione non si può comprendere senza la conoscenza della società. È questa che ci permette di capire come la repubblica entrò in crisi allorché venne contestato l'assetto di potere che la esprimeva, il che ebbe inizio con l'età dei Gracchi.

5. *La pretesa inadeguatezza della costituzione.*

Lo stesso errore di valutazione ha indotto molti studiosi, compreso chi scrive, a ritenere che la costituzione repubblicana fosse inadeguata ai compiti di uno Stato imperiale[32]. In tal modo, le cause vere e profonde della crisi della Repubblica e della sua caduta, che sono di ordine economico, sociale, politico e morale – quindi appartengono alle decisioni e ai comportamenti degli uomini – vengono, se non ignorate (il che sarebbe impossibile), giudicate meno rilevanti di quanto non fosse il sistema formale della costituzione. Ma vi è un altro errore, in fondo collegato con il primo. Esso risale al grande Mommsen, ed è poi divenuto proprio di altri, ed addirittura enfatizzato, come nell'opera giovanile di Betti[33]. Secondo questa prospettiva, essendo la plebe inidonea all'esercizio di un potere democratico, essa non poteva avere altra funzione storica che quella di porre in crisi la Repubblica, e favorire l'avvento di Cesare: un epilogo felice, sebbene si trattò di un passo decisivo per la transizione verso l'impero. Sono, come si vede, problemi storiografici fondamentali, intorno ai quali è doveroso fermarsi anche in questa sede.

[31] C. NICOLET, *Le métier de citoyen* cit., trad. it. pp. 14 sgg. Quanto a M. Gelzer, se ne veda la recensione a F. LEIFER, *Die Einheit des Gesichtpunktes im römischen Staatsrecht*, in ID., *Kleine Schriften*, I, Wiesbaden 1962, p. 291.

[32] Si vedano i passi citati in F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte* cit., I, p. 303 nota 17.

[33] Oggi molto esaltato dai suoi allievi. Oltre al già citato libro del Tondo, cfr. G. CRIFÒ (a cura di), *Atti del Convegno su Costituzione romana e crisi della repubblica*, Perugia 1986. Al Crifò si deve anche la ristampa dell'opera di E. BETTI, *La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma*, Roma 1982.

Nella crisi graccana – la prima grande crisi che colpì profondamente la Repubblica – la pretesa inadeguatezza della costituzione a reggere l'impero c'entrava poco o nulla. Erano certo rilevanti le trasformazioni economico-sociali prodotte dalle guerre di espansione e dalla vittoria su Cartagine. Basti pensare al diffondersi della schiavitú come fenomeno di massa; ai tributi provinciali, compreso il grano e altri prodotti; ai traffici transmarini. L'espansione romana poneva l'esigenza di organizzare il governo provinciale, un compito che fu realizzato senza grandi difficoltà, in modo abbastanza semplice e razionale, avvalendosi dei mezzi tradizionali del potere repubblicano. Vi era l'aspetto militare del governo imperiale, ma nemmeno questo era tale da essere incompatibile con l'antica costituzione, come vedremo. Le cause della crisi graccana erano interne. Qualunque giudizio si voglia dare sui moventi dell'azione dei Gracchi, non si può contestare che il conflitto ebbe inizio con la riforma agraria di Tiberio, la quale consisteva, com'è noto, non solo nel porre un limite al possesso della terra, ma anche nel ripartire la parte eccedente tra gli strati sociali piú poveri. Questo è un dato di fatto, che nemmeno l'ipercritica piú radicale si è mai spinta a negare. Intorno alla proposta di riforma e alla sua attuazione si svolse una lotta aspra, durante la quale emersero due opposte concezioni intorno a elementi fondamentali della prassi costituzionale. Possiamo vedere in esse, semplificando, un contrasto fra democrazia e conservazione-reazione. Questo è il senso vero della crisi, nella quale si intrecciano strettamente motivi sia di ordine economico-sociale sia politico-costituzionali. La tendenza del movimento graccano andava nel senso di rafforzare il potere delle assemblee popolari e indebolire quello del senato. La resistenza dell'aristocrazia, o almeno della sua parte prevalente, fu accanita: i mutamenti considerati sedizioni, i loro autori accusati di aspirare al regno. Ebbe inizio cosí l'impiego di mezzi straordinari, come il *senatusconsultum ultimum*, e si accese la polemica tanto sugli atti dei tribuni e sulla loro legalità, quanto sulle misure estreme del senato. Tutto questo è discusso in un altro volume di questa *Storia*. Per quanto mi riguarda, non credo di dover modificare l'opinione espressa altrove, anche se sono apparsi di recente studi rilevanti sul tema[34]. Ritengo cioè che non vi sia stata una violazione di

[34] La ricerca più ampia è quella di J. UNGERN-STERNBERG, *Untersuchung zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung*, München 1970. Una tesi originale è quella di A. GUARINO, *Senatus consultum ultimum*, in *Festgabe für U. von Lübtow*, Berlin 1970, pp. 281 sgg.; ID., *La coerenza di Publio Mucio*, Napoli 1981. Per altri aspetti, cfr. C. VENTURINI, *Quaestiones ex senatusconsulto*, in *Legge e società nella repubblica romana*, II, Napoli 1984, p. 40 nota 104. A mio parere coglie nel segno F. DE MARTINO, *Il Senato romano nella repressione penale*, Torino 1977, pp. 80 sgg., nel sottolineare il carattere di fatto del provvedimento. Sulla deposizione di Ottavio, cfr. A. GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio*, in AAN, LXXXI (1970), pp. 236 sgg.; ID., *La coerenza di Publio Mucio* cit., p. 116. I precedenti sono stati raccolti da E. BADIAN, *Tiberius Gracchus and the Beginning of the Roman Revolution*, in *ANRW*, serie 1, I (1972), pp. 709 sg. Badian, per sostenendo che tutta la condotta di Tiberio faceva temere fondatamente che egli aspirasse

norme costituzionali da parte dei Gracchi; ma solo il tentativo, come dice Sallustio, di restituire alla plebe il suo antico potere tribunicio[35]. È vero invece che l'insieme delle misure fatte approvare o proposte implicava un mutamento della concezione di governo, che vari autori moderni (e fra di loro storici di grande autorità e non certo di tendenze conservatrici) considerano di carattere rivoluzionario, in quanto avrebbero mirato a introdurre nella costituzione romana una vera e propria sovranità popolare[36]. Certo, non pochi ritengono che il mutamento della forma dello Stato sia una rivoluzione; ma a noi pare che quest'ultima debba consistere nella fine di un determinato ordine economico sociale e politico, e nella instaurazione di un ordine nuovo. La grande rivoluzione del 1789 non ha abbattuto solo la monarchia francese, ma l'aristocrazia feudale, e ha segnato l'avvento della borghesia. Nulla di tutto questo stava per avvenire nella crisi graccana. Tra l'altro, il più grave fenomeno di disuguaglianza costituito dall'esistenza degli schiavi come forza di lavoro di massa non entrava affatto nel programma di riforme, se non nel senso di lamentare che gli schiavi avevano scacciato il lavoro libero dalle campagne e indebolito la forza militare di Roma[37].

Quanto alla sovranità popolare, si può dire che il suo concetto era sconosciuto alla filosofia politica di Roma, e non si trova nemmeno in quegli autori della tarda Repubblica, che erano imbevuti di pensiero greco, come Cicerone. Il *populus Romanus* è molto presente nei loro scritti, come anche nelle formule degli atti più significativi, nei quali ricorre, a preferenza di *respublica*, l'espressione *Populus Romanus Quiritium*. Questo non vuol dire però che al popolo si riconoscano diritti sovrani, ma che esso è, come collettività, titolare di poteri e di diritti; mancando d'altra parte nell'esperienza romana la nozione di stato come persona giuridica: una raffinata astrazione del pensiero moderno. Si può giungere ad ammettere che in tal senso il *populus* si contrapponga al *rex*, come risulta anche dal regime romano dei trattati internazionali, quando essi si contraevano con le monarchie orientali, e avevano la durata della vita del monarca. Tutto questo però, com'è evidente, non aveva niente in comune con l'idea della sovranità popolare

alla tirannia o al regnare, ritiene perduto che il veto di Ottavio alla votazione della legge agraria era contrario alla costituzione. Egli rinvia anche a POLIBIO, 6.16.5, ove si descrivono competenze e funzioni costituzionali dei tribuni.

[35] SALLUSTIO, *La guerra giugurtina*, 31.8. L'essenziale sul tema è detto da A. LA PENNA, *Sallustio e la rivoluzione romana*, Milano 1968, pp. 191 sgg. Cfr. inoltre C. VENTURINI, *«Libertas» e «dominatio» nell'opera di Sallustio e nella pubblicistica dei «populares»*, in *Studi per E. Grazziani*, Pisa 1973, pp. 636 sgg.

[36] C. NICOLET, *Les Gracques. Crise agraire et révolution à Rome*, Paris 1967, p. 165. Sulle vicende della crisi il più vicino alle mie idee è L. PERELLI, *Il movimento popolare nell'ultimo secolo della repubblica*, Torino 1982, pp. 90 sgg.

[37] PLUTARCO, *Vita di Tiberio Gracco*, 8.9; APPIANO, *Guerre civili*, 1.9.35.

nel senso che vi ha dato l'elaborazione di J.-J. Rousseau, e che ha la sua espressione più compiuta nelle forme della democrazia diretta[38].

Molti storici moderni hanno considerato C. Gracco autore di una rivoluzione; e tra di essi Th. Mommsen, che lo esalta e condanna a un tempo, come vero uomo di stato, il quale stava per creare a Roma la tirannia, un potere popolare che esautorava i magistrati e il senato, e concentrava tutte le funzioni in un uomo solo – qualcosa di analogo alla tirannide greca. Questo sarebbe avvenuto trasformando il tribunato della plebe in un organo a vita. Ma la raffigurazione brillante e fantastica, perfino pittoresca, del grande storico e tutte le altre che più o meno fedelmente l'hanno seguita, non hanno seri fondamenti storici. Gracco era tanto poco un tiranno, che non riuscì a farsi eleggere per la terza volta al tribunato, né a condurre a termine la sua opera riformatrice. Egli fu battuto con mezzi legali, prima ancora che una crudele reazione si scatenasse contro di lui e i suoi seguaci. L'atto inconsulto di uno dei suoi con l'uccisione di Antillio, offrì lo spunto o il pretesto al console Opimio per scatenare l'assalto contro il movimento riformatore, demoralizzato e consapevole dell'inferiorità delle proprie forze. Questa volta, a fondamento dell'azione del console stava il *senatus consultum de re publica defendenda*, che entrò a far parte dell'armamentario diretto a privare dei diritti costituzionali gli avversari politici dell'aristocrazia. Insieme ad esso va ricordata la dichiarazione di *hostis reipublicae*, nemico dello stato.

6. *Autonomia municipale e nuovi cittadini.*

Altre e non meno gravi ferite furono inferte alla costituzione cittadina, mentre la lotta politica degenerò in uno scontro di fazioni, perdendo in una certa misura quei caratteri sociali e politici che essa aveva avuto in passato. Così entriamo in una fase nella quale non è facile individuare il nuovo modello di città-stato, o per dir meglio di costituzione cittadina. Se il regime schiavistico non venne intaccato, e il dominio dei proprietari di schiavi si consolidò in seguito alle sconfitte delle rivolte servili, diversamente avvenne per l'ammissione degli Italici alla cittadinanza romana. Questo fu il fatto più rilevante che avrebbe potuto trasformare in senso democratico la costituzione, se vi fossero stati conseguenti sviluppi nel sistema politico. Nella costituzione tradizionale il cittadino era partecipe,

[38] Per tutti, cfr. P. A. CATALANO, *Populus Romanus Quiritis*, Torino 1974, pp. 7 sgg.; ID., *Tribunato e rappresentanza*, Torino 1975, pp. 7 sg. Una valutazione positiva di Rousseau da parte del pensiero marxista è in G. DELLA VOLPE, *Rousseau e Marx*, Roma 1974[2].

anche se nel modo disuguale che abbiamo descritto, delle attività e delle funzioni fondamentali della Repubblica. Iscritto nelle tribú e nelle classi dell'ordinamento centuriato, egli era a un tempo membro dell'esercito e delle assemblee, coinvolto nella legislazione, nella scelta dei magistrati, nei giudizi nei piú importanti processi criminali. Se i nuovi cittadini fossero stati posti in grado di partecipare effettivamente alle assemblee, l'idea democratica avrebbe certo acquistato maggior forza. Ma nessuno si mosse in questo senso, i capi politici considerarono le comunità italiche come una base importante della loro forza, ma non affrontarono la questione ben piú importante di assicurare una reale presenza di questi cittadini nel governo romano. A tal fine si ritenne sufficiente che qualche esponente dei municipi, per lo piú di condizione elevata, con l'appoggio di potenti famiglie romane, riuscisse a entrare nei circuiti che conducevano alle magistrature. Alcuni personaggi di origine italica raggiunsero in tal modo finanche il consolato, e divennero anzi, come Mario, capi dell'una o dell'altra corrente. Gli appoggi che si cercava di avere nei municipi, che evidentemente contavano nella lotta che si svolgeva a Roma, non vennero ripagati con la democratizzazione del potere, ma con l'ammissione di singole personalità nella ristretta cerchia di governo. Ronald Syme ha scritto pagine molto significative sull'origine dei senatori sotto Cesare, dove vi sono riferimenti utilissimi anche all'età precedente[*]. Sul versante istituzionale, si ebbe la diffusione del regime municipale, che risaliva probabilmente alla fine della lega latina, ma che si estese dopo il conferimento della cittadinanza agli alleati italici.

Il municipio era una tipica istituzione dell'età dell'espansione in Italia. L'idea ispiratrice era di conservare alle comunità incorporate il massimo possibile di autonomia, pur ammettendole a partecipare alla comunità giuridica di Roma. Il fine era quello dell'integrazione, in modo che Roma divenisse patria comune; il mezzo era l'autonomia comunale. Dipendeva dalle circostanze se la cittadinanza fosse piena, comprensiva del diritto di voto (*cum suffragio*) o limitata (*sine suffragio*). L'autonomia comunale non fu riconosciuta solo alle città latine, ma via via fu estesa anche ad altri popoli, che avevano storia, tradizioni e origini etniche diverse. All'interno dei municipi, nonché delle colonie, che erano però dedotte da Roma, si crearono anche nuovi organi giurisdizionali, i prefetti *iure dicundo*, che avevano in larga misura quei poteri giurisdizionali attribuiti in Roma al pretore. Dopo la fine della guerra sociale, questo sistema di autogoverno locale fu piú precisamente regolato. Gli organi municipali erano titolari di poteri che per le popolazioni locali avevano un'importanza non minore della partecipa-

[*] R. SYME, *The Roman Revolution*, Oxford 1939 (trad. it. Torino 1962, pp. 80 sgg.).

zione attiva ai comizi in Roma, non solo perché essi controllavano l'amministrazione cittadina, ma soprattutto per i poteri giudiziari che rientravano nelle loro competenze; mentre al pretore romano venivano riservate le controversie di maggior valore e gli atti che erano un'emanazione diretta del suo *imperium*. Questo tema, che ha suscitato ricerche approfondite e discussioni tra gli storici del diritto[*], non deve essere ora ripreso. A noi basta rilevare che l'idea ispiratrice era stata quella di rispettare la costituzione cittadina delle varie comunità, e di introdurre uno schema uniforme di amministrazione, che rispecchiava quello di Roma. Questo il punto di arrivo di un complesso processo di romanizzazione dell'Italia, non sempre facile nei confronti di alcuni popoli, fieri e gelosi della loro indipendenza «nazionale». In virtú di tale evoluzione, un cittadino appartenente a un municipio si trovò ad avere in realtà una doppia cittadinanza: una di diritto, quella romana; l'altra derivante dalla nascita, detta quindi «naturale» per distinguerla da quella conferita.

La crisi repubblicana coinvolse inevitabilmente numerose popolazioni municipali, che al tempo delle guerre civili furono oggetto di persecuzione e vendette. L'autonomia giuridica ed istituzionale non bastò a proteggerle dal turbine della politica, finita in lotta armata. Revoche della cittadinanza, confisca del territorio, terre strappate ai vecchi agricoltori e date ai veterani in compenso dei loro fedeli servizi, furono tra i segni piú vistosi di quel che poteva significare avere Roma come patria comune! E anche in questo campo la pretesa incapacità della costituzione cittadina di reggere il peso di uno stato mondiale non c'entrava per nulla.

7. *La violenza nella politica.*

Fino alla crisi graccana il sistema politico-istituzionale romano aveva retto anche in periodi in cui si erano inasprite le tensioni. Il fatto nuovo piú discordante dalla tradizione fu l'insorgere della violenza come arma di lotta politica, un fenomeno che da quel tempo in poi non fu mai piú rimosso. Esso si manifestò in forme varie, che andavano dai disordini nelle assemblee fino all'impiego degli eserciti contro gli organi costituzionali, se essi erano avversi ai comandanti militari. Di fronte a questa realtà, che gli

[*] Origine e sviluppo nella mia *Storia della costituzione* cit., II, pp. 79 sgg.; III (Napoli 1973), pp. 339 sgg. con bibliografia. Ha sempre grande rilievo l'opera di H. SIBER, *Stadt und Staat im römischen Italien*, Leipzig 1935. Cfr. anche W. SIMSHÄUSER, *Iuridici und Municipalgerichtsbarkeit in Italien*, München 1973; ID., *Untersuchungen zur Entstehung der Provinzialverfassung in Italien*, in *ANRW*, serie 2, XIII (1980), pp. 491 sgg.; M. HUMBERT, *Municipium et civitas sine suffragio*, Roma 1978, pp. 3 sgg.; U. LAFFI, *La definizione di municipium in Paolo Festo (135 L.)*, in «Athenaeum», LXIII (1985), pp. 131 sgg.

storici conoscono ormai in tutti i suoi caratteri, indugiare in discussioni sottili intorno alla legalità degli atti che venivano compiuti, come se il problema storico della crisi fosse questo, a me sembra al di sotto delle esigenze di un autentico approfondimento storiografico. La mancanza di una conoscenza delle ragioni reali dell'irrompere e del diffondersi della violenza politica induce molti storici, a cominciare dal grande Mommsen, a parlare di una «rivoluzione» romana, il cui epilogo sarebbe stato il principato di Augusto e l'impero. Se gli storici del diritto hanno le loro responsabilità nell'aver accentuato gli elementi formali della crisi, non minori sono quelle della storiografia politica, che inconsapevolmente o meno è stata influenzata da ispirazioni ideologiche personali, come anche dal clima del tempo. Così, mentre si sono venute moltiplicando le ricostruzioni dell'età della crisi, la domanda fondamentale rimane senza risposta, come un macigno sulla strada della ricerca, che si cerca di aggirare senza rimuoverlo. Nel porre questo problema, non intendo inseguire le illusioni facili di una qualunque filosofia della storia, sulla cui base una risposta è sempre predestinata o prefigurata, né intendo avventurarmi nella disputa senza fine sul concetto di «rivoluzione». Non basta dire, ad esempio, che l'esercito professionale – creato da Mario, senza propositi di sovvertimento – divenne lo strumento impiegato senza scrupoli nella lotta armata che oppose i capi delle fazioni. Dopo profonde ricerche, in ispecie quelle di Gabba, abbiamo una conoscenza piena del fenomeno, del combattentismo e delle clientele militari; ma si tratta dei fatti, non delle loro cause. Perché i capi militari e i loro ufficiali, che in genere provenivano dalle classi elevate, fecero ricorso a questo tipo di lotta? Non si può non pensare alle cause sociali che spingevano all'arruolamento, alla vera e propria disgregazione della classe di governo, e alla sua crescente incapacità morale di porre in cima alla scala dei suoi valori la dedizione alla *respublica*. Se il potere militare diveniva più forte di quello politico, questo non avveniva per caso, ma perché il potere politico non era più in grado di dare un'espressione concreta alle aspirazioni popolari, alla riforma agraria, a una reale democratizzazione del sistema, ma rimaneva chiuso in una visione egoistica dei suoi privilegi. L'epilogo della crisi graccana è illuminante; ed esso, non l'azione dei riformatori, segnò l'inizio non della «rivoluzione», come si afferma di solito con troppa superficialità, ma dell'involuzione dell'intero assetto istituzionale repubblicano, compreso il movimento popolare, che non riuscí a contrastare le tendenze dell'aristocrazia, ma non di rado fu preda di una inconcludente demagogia[41].

[41] Mi limito a ricordare, su questo tema, A. W. LINTOTT, *Violence in Republican Rome*, Oxford 1968. Sulla violenza privata, cfr. L. LABRUNA, *Vim fieri veto*, Napoli 1972. Sull'esercito l'essenziale è in E. GABBA, *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973, nonché ID., *Le riforme militari romane*, Firenze 1973.

8. *L'uso distorto degli organi costituzionali. La dittatura.*

Caratteristico di questa involuzione fu l'uso distorto degli organi repubblicani. Quello piú utilizzato per fini diversi dai suoi propri tradizionali fu la dittatura. Essa ha suscitato un rinnovato interesse in tempi recenti, anche per la sua «reviviscenza» (per dir cosí) nell'età contemporanea. La sua funzione nell'epoca piú antica è chiara nella sostanza delle cose. L'ambiguità deriva dall'impiego che se ne fece nell'età della crisi. In antico, vi si faceva ricorso in momenti di emergenza, o quando non si riuscivano ad eleggere i magistrati ordinari. I suoi poteri non erano sottoposti ai limiti costituzionali, almeno fino a quando si estese anche all'*imperium militiae* il diritto di *provocatio*. Essa veniva conferita per brevi periodi – non piú di sei mesi – e poteva essere impiegata tanto contro magistrati recalcitranti alle direttive del senato, quanto e piú spesso contro movimenti plebei[42].

La dittatura dunque modificava solo in via eccezionale e per brevi periodi di tempo i poteri costituzionali. Talvolta si usò anche nominare il dittatore per atti singoli, come per la cerimonia di conficcare un chiodo nelle mura del tempio di Giove Capitolino, o solo per far svolgere le elezioni dei magistrati. Dopo il 209 essa scomparve dalla scena politica, per riapparire con Silla nell'88 e poi con Cesare. Ma queste ultime dittature erano interamente nuove, sia per le deviazioni incontestabili dai principî tradizionali[43], sia per le finalità. La dittatura di Silla fu di carattere costituente: funzione che non era mai esistita in passato, e che non rientrava certo nella configurazione originaria della magistratura. Essa era comunque ancora limitata nel tempo, sebbene non fosse indicato un termine di scadenza all'atto della sua istituzione mediante una legge: il che era se non nuovo certo del tutto inconsueto. La dittatura di Cesare fu invece prima reiterata per vari anni, poi data in perpetuo. Con questo, il ciclo era compiuto. Forse non era ancora la monarchia, e tanto meno la monarchia di tipo ellenistico, ma era certo una magistratura di nuova creazione, di durata vitalizia, con investitura popolare, e quindi analoga alla tirannide greca, sebbene con tipiche specificità romane. Questo nuovo organo si sovrappose a quelli tradizionali, che non furono soppressi, ma trasformati profondamente, a cominciare dal senato, e sottoposti alla volontà del dittatore[44].

[42] L. LABRUNA, *Adversus plebem dictator*, in P. VIGNAUD (a cura di), *Dictateurs*, Paris 1988, pp. 49 sgg. In senso esattamente opposto G. MELONI, *Dictatura populares*, *ibid.*, pp. 73 sgg.

[43] Diversamente G. MANCUSO, *Alcune considerazioni sulla dittatura sillana*, in *Dittatura degli antichi e dittature dei moderni*, Roma 1983, pp. 137 sgg.; e P. VIGNARD, *De la dictature à la tyrannie. Réflexions sur la dictature de Sylla*, in ID. (a cura di), *Dictateurs* cit., pp. 87 sgg. Ma cfr. l'ampia rassegna di E. GABBA, *Mario e Silla*, in *ANRW*, serie 1, I (1972), pp. 764 sgg.

[44] Da ultimo R. WERNER, *Caesar und der römische Staat*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, Napoli

Dati questi mutamenti profondi, si può parlare con ragione di ambiguità, sebbene sarebbe piú proprio dire che vi furono a Roma due magistrature con lo stesso nome, ma molto dissimili nei poteri e nelle caratteristiche. Si può quindi comprendere come in tempi moderni alla dittatura si sia fatto riferimento sia per i regimi autoritari, come il fascismo e il nazismo – sebbene in nessuno di essi il capo abbia preso il nome di dittatore – sia in movimenti (di carattere rivoluzionario) per l'indipendenza nazionale, come quello di Garibaldi nel nostro Risorgimento e di Simon Bolivar, nelle colonie ispano-americane. Fenomeni ai quali bisogna aggiungere la concezione rousseauiana della dittatura come mezzo rivoluzionario per attuare le leggi della democrazia e quella dei Giacobini. Infine giunge alla dittatura del proletariato di Marx e soprattutto di Lenin[91]. In queste dittature vi sono non piú che vaghe reminiscenze romane, data l'enorme diversità del quadro storico; né possono ingannare caratteri formali del tutto estrinseci, come del resto Marx aveva intuito, allorché diceva che «Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, Napoleone, gli eroi come i partiti e le masse della antica rivoluzione francese adempívano in costume romano e frasi romane al compito del loro tempo, di liberare dai ceppi ed instaurare la società borghese»[92]. Le forme esteriori erano dunque romane, ma la sostanza era la rivoluzione della loro epoca.

Le accurate e dotte ricerche compiute sulle varie dittature dell'età moderna sono utilissime per comprendere concezioni ed armi di lotta politica del presente, ma ci dicono poco o nulla sulla dittatura degli antichi, i cui problemi rimangono piú o meno gli stessi di come li avevamo intravisti negli studi sulla costituzione romana. Per quel che riguarda la dittatura classica, cioè quella esistita fino alla guerra annibalica essa rientra nel quadro costituzionale della *respublica*, mentre le dittature di Silla e di Cesare ne stanno già fuori, e sono passi decisivi verso un nuovo tipo di stato, che verrà poi definendosi nel Principato di Augusto.

Altri mezzi che possiamo considerare al limite della costituzione tradizionale furono i comandi straordinari (*imperia extraordinaria*), conferiti per periodi di tempo fissati volta per volta e non per un solo anno a personalità senza alcuna carica magistratuale. Intorno ad essi vi furono spesso aspre contese, e fu per la scadenza del comando sulla Gallia e l'Illirico che insorse il conflitto tra Cesare e il senato.

1984, I, pp. 233 sgg.; CH. MEIER, *Caesar*, Berlin 1982; J. MARTIN, *Der Staat der Dictator Caesar*, Köln-Wien 1987.

[91] Vari scritti su questo tema nei due volumi citati nelle note 42 e 43. Equilibrate considerazioni nei contributi di C. Nicolet.

[92] K. MARX, *Der Achtzehnte Brumaire des Louis Napoleon*, cap. 1 (trad. it. Roma 1977², pp. 45 sg.).

9. *La libertà romana*

Assieme alla cittadinanza, la libertà[1] è il tratto tipico e piú caratteristico della *respublica*, come della *polis*. Ma allorché si parla di questo fondamentale principio dello stato classico greco-romano, la nostra mente corre piú volentieri ai teorici moderni della politica, a Montesquieu e Rousseau, oppure al celebre *Discours* di B. Constant sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, anziché alle grandi opere di F. Scholz sui principi del diritto romano o di R. von Jhering sullo spirito del diritto romano, per non parlare di tanti altri. Questo avviene perché nessun tema, nessuna idea come quella della libertà nel mondo classico ha esercitato una cosí grande influenza sul pensiero politico moderno. Eppure il concetto è vago, sfuggente, perfino ambiguo. Tuttavia, ridotta alla sua espressione piú elementare – l'antitesi con la condizione del suddito nelle monarchie orientali, che erano il termine di confronto obbligato –, la nozione diviene chiara e illuminante. La libertà politica a Roma e in Grecia non è la condizione di essere libero dal potere, ma di esserlo dal potere di un monarca o di un despota.

La libertà era privilegio del cittadino, e si stagliava su di uno sfondo di rapporti servili, sulla massa di schiavi o di semiliberi. Prima ancora di Marx, lo aveva già rilevato Ernst Moritz Arndts; mentre altri hanno considerato la schiavitú come il prezzo che si pagava per la splendida fioritura della civiltà greca; e F. Nietzsche l'ha addirittura esaltata. La libertà in Grecia e a Roma apparteneva dunque solo a una parte della popolazione. Ma a Roma essa poteva essere conseguita piú agevolmente, perché il padrone dello schiavo, nel manometterlo, ne faceva un libero e anche un cittadino. Nello spazio di qualche generazione, i discendenti di schiavi erano pienamente integrati nella popolazione libera e nella cittadinanza. Quanto era rigido il potere del padre di famiglia, tanto era ampia la sua facoltà di trasformare lo schiavo in un cittadino. Né l'intervento del magistrato nel rituale della manomissione solenne, *per vindictam*, aveva il carattere di una autorizzazione. Leggi limitatrici si ebbero solo nell'età augustea. La libertà romana non riguardava solo la condizione personale, lo stato giuridico di un soggetto. Essa aveva ben altri significati. Senza molti riguardi per la verità storica, spesso l'interpretazione moderna dei principi romani è forzata, talvolta perfino travisata. Si giunge alla contrapposizione paradossale che mentre per Rousseau e i Giacobini la libertà romana sarebbe consistita nel

[1] Bibliografia nella mia *Storia della costituzione* cit., III, p. 142 nota 63; e in F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte* cit., I, p. 379 nota 19.

massimo di autonomia individuale, per Constant e i liberali il cittadino romano quanto era libero negli affari pubblici tanto era soggetto alla collettività. Ma in verità anche a Roma vi erano concezioni diverse della libertà. Essa veniva esaltata da tutti, ma aristocratici e popolari la intendevano ciascuno a suo modo. I primi, come libertà da un re o da un tiranno; gli altri come libertà dagli oligarchi. Il contrasto si estremizza nell'età della crisi: nel discorso del tribuno Memmio del 111 si minaccia addirittura il ricorso alla secessione armata[48]. L'idea della libertà come valore universale sembra sconosciuta alle teorie politiche repubblicane. Durante la crisi, e poi nell'impero, il capo di una fazione diviene vindice della libertà, e Ottaviano si vanta di avere restituito la libertà alla repubblica, oppressa dalla dominazione di una fazione. Chi vinceva aveva un potere totale, che egli esaltava, sulla base del consenso ricevuto, come tutela della libertà.

Talvolta la libertà sconfina nel «nazionalismo». Cicerone pronuncia le orgogliose parole: «Le altre nazioni possono tollerare la servitú, la libertà è propria del popolo romano»[49]. Ma circa centocinquant'anni prima, Roma si era presentata liberatrice delle città greche dal dominio di Filippo il Macedone con il proclama famoso di Flaminino alle Istmie del 196, anche se la libertà di cui parlava non era l'indipendenza, bensí riguardava l'ordinamento, l'immunità dal tributo, la conservazione delle proprie leggi. La difficoltà dello storico moderno nasce dalla mancanza di un concetto unitario della libertà romana, di un'idea generale, da cui discendono implicazioni concrete. Cosí si delineano due tendenze: una consistente nel considerare la libertà un'idea vaga e indefinita, come è in fondo nella prospettiva di F. Schultz; l'altra che le riconosce un contenuto concreto, come per Momigliano, salvo poi a vedere quale esso sia e se si identifichi con *civitas*, come pare al Wirszubski. A mio parere, lungo questa via non si raccolgono frutti copiosi. È meglio muovere dai fatti, dai dati storici, per risalire alle idee, senza trascurare i mutamenti avvenuti nella società romana. La libertà dei primi secoli non è la stessa delle epoche successive, né dell'età della crisi.

10. *Le singole libertà. La «provocatio».*

Vediamo ora in una sintesi molto sommaria quali libertà personali sono riconosciute e garantite nell'ordinamento romano. La libertà religiosa era inconcepibile in un sistema nel quale la religione era strettamente compenetrata con i doveri politici. Perfino i riti gentilizi familiari attiravano l'attenzione degli organi di governo, perché il loro inadempimento poteva essere causa di disgrazie per l'intera città. Le violazioni del culto pubblico o gli atti di sacrilegio anche verso divinità e luoghi di culto stranieri erano considerati casi di empietà, e non ha molta importanza stabilire se i magistrati chiamati a risponderne lo erano non per il delitto religioso, ma per una violazione del loro dovere di ufficio[50]. Confesso di comprendere poco la tesi accolta dal Mommsen in poi, secondo la quale la repressione contro culti stranieri, come nel caso piú famoso dei Baccanali, rientrava nella tutela dell'ordine pubblico, e non implicava l'esistenza di un divieto di praticare culti stranieri, tanto piú se si considera che per essi occorreva un'autorizzazione vera e propria da parte delle autorità di governo. Nel diffuso scetticismo religioso degli ultimi secoli continuarono tuttavia a praticarsi rituali arcaici come auspici e *obnuntiationes*, vale a dire rivelazioni di segni contrari della volontà degli dèi per l'esecuzione di una funzione politica, come un'assemblea popolare. Ancora Cicerone alla fine della Repubblica enumera nel suo trattato sulle leggi i doveri religiosi, che la repubblica doveva fare osservare. Esempi di sanzioni anche capitali non mancano nelle fonti, pur se si riferiscono a epoche remote: cosí come per la violazione dei segreti dei libri sibillini, e l'omissione di atti di culto pubblico. Lascio da parte la questione delle conseguenze giuridiche dell'omissione del rito della *confarreatio* nel matrimonio; ma forse la mancanza di esempi nelle fonti deriva dal fatto che questo non si sarà mai verificato[51].

La libertà di pensiero non risulta garantita da alcuna norma. Il dato che libri di opposizione al governo costituito non siano giunti fino a noi, e che gli stessi frammenti pervenutici siano cosí scarsi rispetto alle fonti di parte aristocratica, lascia supporre che quelle opere andarono distrutte, forse per ordine delle autorità; il che rientrava negli usi della lotta politica. Quanto alla satira e al teatro, non vi è nulla che somigli alle opere degli autori greci.

Anche la libertà di parola è assai dubbia. Il caso di Nevio, incarcerato non si sa bene per quale reato[52], è molto indicativo. Di certo c'è che il poeta aveva osato attaccare i principi della città, velatamente il grande Scipione, ma soprattutto i Metelli, affermando che il loro consolato era una

[48] SALLUSTIO, *La guerra giugurtina*, 31.

[49] CICERONE, *Filippiche*, 6.7.19. Roma apportatrice di libertà: LIVIO, 37.54.6, 45.18.1.

[50] Cosí J. SCHEID, *La religione a Roma*, Roma-Bari 1986, pp. 22 sg. Sul tema cfr. *Le délit religieux dans la cité antique*, Roma 1981. La repressione dei Baccanali non è una semplice operazione di polizia, il pericolo è grande per il numero degli adepti e i loro riti. «Un'ingente moltitudine, già quasi un intero popolo» (LIVIO, 39.13.14). Sui Plenzii, LIVIO, 40.58-20; su Q. Fulvio Flacco, III., 43.3 e 43.28.10.

[51] TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, pp. 567 sgg.

[52] Sui casi di Nevio, cfr. E. FRAENKEL, «Naevius», in *RE*, suppl. VI (1935), pp. 622 sgg.; M. R. MATTIOLI, *Naevius und die Metelli*, in «Latomus», IX (1960), pp. 114 sgg.; A. D. MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano*, Milano 1979, pp. 136 sgg.; diversamente R. SANTALUCIA, *Note sulla repressione dei reati comuni in età repubblicana*, in A. BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, Padova 1988, pp. 16 sgg. Sulla libertà di parola, cfr. L. ROBINSON, *Freedom of Speech in the Roman Republic*, Baltimore 1940; GR. WIRSZUBSKI, *Libertas as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Principate*, Cambridge 1950 (trad. it. Bari 1957, pp. 34 sgg.).

catastrofe (*fatum*) per Roma. Incarcerato per non breve tempo, poi liberato in seguito all'intervento dei tribuni, Nevio fu poi costretto all'esilio in Utica, dove rimase sino alla fine della vita.

In effetti, la fondamentale conquista repubblicana consisteva nella garanzia accordata al cittadino romano nei confronti del potere di comando del magistrato. Il mezzo previsto fu la *provocatio ad populum*, impropriamente inteso come «appello al popolo». Il tema è tuttora controverso, sia per l'attendibilità delle fonti che attestano tre leggi in proposito, sia per la sostanza stessa dell'istituto e le sue finalità. A nostro parere, la *provocatio* accordava al cittadino perseguito dal magistrato di chiedere di essere giudicato dall'assemblea popolare, il comizio centuriato (forse quella curiata nei primordi)[51]. Può darsi che in origine tale garanzia fosse stata sollecitata dal patriziato, ma è certo che essa riguardava tutti, ed era utile particolarmente per la plebe. Le fonti la considerano come il presidio della libertà romana, «unico presidio della libertà»[52], e tendono a farla risalire ad età remota, alla stessa monarchia. Cicerone infatti cita la testimonianza dei libri dei pontefici e degli auguri[53], il che suscita dubbi difficilmente superabili. Dopo la cacciata dei decemviri, fu perfino dichiarato *sacer* colui che avesse creato un magistrato non soggetto alla *provocatio*. Per una tradizione relativa a fatti così remoti, notizie e particolari possono essere imprecisi o addirittura inventati, ma non la sostanza delle cose. Né si può dubitare dell'attendibilità del racconto, che attribuisce a un precetto delle XII Tavole il divieto di condannare un cittadino alla pena capitale senza un voto del comizio centuriato[54]. Ma la sanzione prevista dalla legge Valeria-Orazia, concernente la creazione di un magistrato non soggetto alla *provocatio*, è di ordine religioso-sacrale, non strettamente giuridico, mentre non sappiamo se ve ne fosse una e quale, per rendere obbligatoria la *provocatio* stessa. Può quindi darsi che le proteste e i moti popolari ricordati dalla tradizione fossero appunto resi necessari dal comportamento di magistrati che non rispettavano la legge[55]. Più certa deve ritenersi l'esistenza di una sanzione con la terza legge Valeria del 300, sebbene il testo liviano sia abbastanza confuso. Tuttavia, non si può togliere valore alle parole *diligentius sanctam*, che significano «con una sanzione più precisa»[56].

Il regime della *provocatio ad populum* fu all'origine del processo magi-

[51] Sulla *provocatio* in età arcaica, cfr. a. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1989, pp. 19 sgg., e 28 per altra bibliografia.

[52] LIVIO, 2.55.4, 3.45.8. Due erano i baluardi della libertà della plebe: l'asilio tribunizio e la *provocatio*.

[53] CICERONE, *Della Repubblica*, 2.31.54; SENECA, *Epistole a Lucilio*, 108.31.

[54] CICERONE, *Delle leggi*, 3.19.44, 3.21.31. Alcuni tuttavia ritengono che si tratti di un inserto posteriore all'originario testo delle XII Tavole.

[55] LIVIO, 2.55.5 sg., 3.56.5-9. Sul tema cfr. a. SANTALUCIA, *Dalla vendetta alla pena*, in questa stessa *Storia di Roma*, I, p. 441.

[56] LIVIO, 10.9.3-5.

stratuale-comiziale, che dava al cittadino la massima garanzia per i delitti capitali; il giudizio della più importante assemblea popolare. Diverso era invece il regime introdotto da una delle tre leggi Porcie, che vietava di procedere alla *verberatio* – flagellazione con le verghe dei littori –, si trattasse di un atto di polizia o di una vera e propria pena. Qui però non era questione di rivolgersi al popolo, pronunciando la parola solenne *provoco*, ma di impedire l'azione del magistrato, affermando la propria condizione di cittadino romano[57]. Magistrati poco scrupolosi potevano tentare di sfuggire al divieto, ordinando di usare il bastone anziché le verghe[58]; ma erano espedienti che certo non avrebbero impedito di perseguire chi si rendeva colpevole, oltre che del fatto, anche di una frode alla legge.

La violazione delle garanzie costituzionali diede luogo a processi politici, il cui esito dipendeva spesso dai rapporti di forza, come nel caso di Opimio, perseguito, forse in base a plebiscito, per l'uccisione in carcere dei seguaci di C. Gracco[59].

Vi erano altri aspetti della libertà romana, che non hanno la stessa importanza, non avendo formato oggetto di lotte politiche. Così la libertà di movimento, salvo che per coloro che non avevano la piena cittadinanza, come avvenne per l'espulsione dei Latini e dei soci da Roma nel 177. Anche la libertà economica era assai ampia, fino all'esenzione dal tributo per la proprietà in Italia. Dal 167 in poi, non furono più nemmeno imposti quei tributi che la repubblica era usa richiedere per le sue esigenze soprattutto militari. Tuttavia, potevano essere stabiliti limiti alla libertà di commercio o di compiere alcune attività produttive, come lo sfruttamento di miniere o di determinate piantagioni.

11. *La libertà privata.*

Di maggiore interesse è il tema della libertà nel campo del diritto privato. Ad esso è dedicata gran parte del capitolo sulla libertà di F. Schulz nei suoi *Principî*. Anche se egli rileva le esagerazioni moderne sul carattere assoluto del *dominium*, non esita a dichiarare che il principio di libertà

[57] CICERONE, *Contro Verre*, 2.5.162 sg.; ID., *Lettere agli amici*, 10.32.3; *Atti degli apostoli*, 22.25; VITRUVIO, *Galba*, 9.

[58] LIVIO, *Periochae*, 57; POLIBIO, 6.37.

[59] La fonte sull'uccisione in carcere è DIODORO, 5.12.9. Sul processo contro Opimio, cfr. LIVIO, *Periochae*, 61; CICERONE, *Dell'oratore*, 2.25.106, 30.132, 31.134, 39.165, 40.169-70; *Partizioni dell'oratoria*, 30.104 e 106. Sull'assoluzione, cfr. CICERONE, *Difesa di Publio Sestio*, 67.140; ID., *Bruto*, 34.128. Per la tesi del plebiscito, cfr. W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München 1962, pp. 28 nota 89, 58, 89. Cfr. ora anche C. VENTURINI, *Quaestiones ex senatoconsulto*, in *Legge e società nella repubblica romana*, Napoli 1984, II, p. 45 nota 104; ID., «Quaestiones» non permanenti: problemi di ricostruzione e di tipologia, in A. BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove ecc.*, pp. 89, 99. Fonti: CICERONE, *Difesa di Sestio*, 31; ID., *Contro Catilina*, 2.4.10; *Scolio Gronoviano*, 289; *Scolio Ambrosiano*, 271 (Stangl).

«imprime al diritto privato un carattere prettamente individualistico». Ma i casi addotti non convincono, perché l'autore assume come riferimento il regime giuridico di vari istituti nei quali, a suo giudizio, la tendenza è di preferire la titolarità individuale a un indirizzo solidarista. A me pare invece che il criterio debba essere un altro, se vi sia cioè prevalenza dell'interesse individuale rispetto a quelli sociali. Forse vi era qualche esagerazione nel mio studio sull'*Individualismo nel diritto romano*, dovuto all'intento di contrastare le idee del programma del partito nazionalsocialista. Ma ancora oggi ritengo che il sistema romano non era per nulla insensibile a considerazioni sociali e quindi a limitare l'arbitrio del proprietario. Questo ovviamente è ben diverso dalla tesi di B. Constant secondo cui nei rapporti privati l'individuo sarebbe come uno schiavo, o da quella di Fustel de Coulanges per il quale lo stato era onnipotente anche sulla vita privata dei cittadini.

A parte il formalismo, che imprigionava l'autonomia privata molto fortemente, il sistema romano nel suo insieme si può raffigurare come una perpetua contraddizione fra il nucleo originario delle norme relative ai poteri del padre di famiglia e le limitazioni via via poste dai *mores*, dai nuovi istituti elaborati dall'interpretazione dei giuristi, e dalla giurisdizione del pretore, nonché dal vigile controllo dei censori. Se nei rapporti tra privati la libertà individuale era notevolmente tutelata, non era così in quelli con il potere pubblico. Anche se si può sostenere che l'espropriazione per pubblica utilità come istituto giuridico vero e proprio non esisteva nel diritto classico (tesi peraltro discussa e non certa), non si può ignorare che la forza delle autorità pubbliche era tale che i privati non erano in grado di resistervi. D'altra parte, non si può contestare che vi furono vari provvedimenti per la costruzione di acquedotti e altre opere pubbliche, che nemmeno i sostenitori della teoria individualistica hanno potuto far rientrare nella loro concezione.

Molti equivoci sono nati dalla identificazione che si compie abusivamente tra libertà individuale e «individualismo». Il nazismo l'aveva fatta propria, aggiungendovi un'apparente coloritura sociale col definire il diritto romano il diritto del capitalismo. Ma anche altre correnti politiche identificano individualismo e libertà. Quante cose non si cercano nel diritto e nella storia di Roma! Lo storico non può farsi tuttavia trascinare dalle mode o dalle idee del suo tempo. La libertà romana era in primo luogo la condizione, lo stato giuridico della persona. In quanto cittadino, essa lo proteggeva di fronte al potere del magistrato e gli assicurava, non senza limiti di ordine sociale, la pienezza dei diritti nella sfera privata, a cominciare dalla famiglia. Ma non valeva ugualmente per tutti i cittadini. Il figlio di famiglia, soggetto alla potestà paterna, era libero nella sfera pubblica, non in quella privata, anche se diveniva un magistrato supremo della repubblica. Basterebbe solo questo per comprendere come qualsiasi raffronto con la libertà dei moderni sarebbe un ingiustificato anacronismo.

Malthus - Saggio sul principio di popolazione (trad. it. Einaudi 1977,) p. 10 e nota 1 riferisce le opinioni di Hume - e più ampiamente di Smith - [libro I cap. VIII 3ª ed Londra 1784 - vol. I p. 121)
e principalmente Wallace nel libro Various Prospects of Mankind, Nature and Providence 1761) prevede che la terra sarà alla fine sovrarica di popolazioni (p. 116) e si riconosce a leggi umane, che provocheranno guerre interne disgregazioni di anarchia - L'A. ministro della chiesa scozzese si rivolge alla Provvidenza perché impedisca ... la formazione di governi del tutto inadatti alle attuali circostanze (p. 124 s.) cioè governi perfetti che provocheranno un aumento prodigioso della popolazione.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Carta da minuta

Rese del seme secondo le stime raccolte da Humboldt F.H.A. (Alexander) Essai politiche sur le Royaume de la Nouvelle Espagne) libro IV cap. IX p. 98 -

Francia Germania sett. Polonia e Svezia 5-6 f1 - regioni più fertili della Francia 15 - Picardia e Ile de France 8-10 Ungheria - Croazia - Slavonia 8-10 - Messico settentrionale 7 Messico equinoz. 24

(Malthus p. 194)

3555
19
31995
3555
67545

4
19
76

Ciccotti. Prof. al vol IV BSE sulla popolazione p. XCVI n. 2 critica la tesi di Ferrero, Grandezza e decadenza II. 529 s. [= Grandezza II, 404 ss.] che aveva sostenuto la scarsa importazione di cereali in Italia per gli alti costi di trasporto ed i rischi. In realtà F. si riferiva al commercio privato, ma effettivamente, con poco riguardo per le fonti, estendeva all'Italia le considerazioni tratte dalla Grecia. Anche Ciccotti peraltro non fa distinzione tra le varie epoche storiche. Un commercio privato è oggi comunque dimostrato dai documenti per l'età imperiale (vedi le Tavole di Lunzecine)

Ferrero spiegava la crisi dell'agricoltura dopo il 150 con l'aumento del costo della vita dovuta alla penetrazione della cultura greco-orientale con i suoi gusti di piaceri, più costosa e con la conseguente decomposizione morale ed economica delle classi sociali.

I (p. 65 e n. 2)

Nel volume egli ha però sostenuto che l'economia della valle, oliveto e vigneto, furono oggetto di una classe media di proprietari, non di grandi proprietari (~~...~~ ad esse inizio tra il 130 e il 120 sulla base di Plin. 14.14.94

Cicerone - conclusione - la classe dominante romana ha posto in atto una sorta di malthusianismo empirico - analogia con il sorgere della torre di Malthus mentre il feudalesimo rivivava e la borghesia si poneva i problemi che parevano compromettere il suo indefinito equilibrio e la soddisfazione dei suoi equilibri - con la società dei dominatori romani, all'apogeo della sua potenza, presentava il pericolo di vedere un giorno ~~[illegible]~~ scosso il congegno di parassitismo su cui poggiava

SENATO DELLA REPUBBLICA

Carta da minuta

Repubblica di San Marino
Università degli Studi
Scuola Superiore di Studi Storici

IL PRESIDENTE

Roma, 7 settembre 1988

Caro Professore,

ho ricevuto le Sue bozze. Abbiamo ripristinato tutto come Lei chiedeva. Il libro uscirà per la fine di ottobre.

Grazie e un caro saluto

aldo schiavone

Prof. Francesco De Martino
NAPOLI

Repubblica di San Marino
Università degli Studi
Scuola Superiore di Studi Storici

IL PRESIDENTE

Roma, 8 agosto 1988

Caro Professore,

Le spedisco le bozze del Suo contributo al I volume della Storia di Roma Einaudi. Come Le ho già detto, il testo presenta qualche lieve modifica rispetto alla Sua stesura, per motivi di uniformità e di semplicità.

Ove questi cambiamenti non La dovessero soddisfare, ripristini pure il dettato originario.

Grazie di tutto e un saluto carissimo dal Suo

aldo schiavone

P.S. Può spedire a me le bozze corrette. Grazie

Prof. Francesco De Martino
NAPOLI

Repubblica di San Marino
Università degli Studi
Scuola Superiore di Studi Storici

IL PRESIDENTE

Roma, 8. 3. 1988

Caro professore,

mi scusi per il ritardo con cui le rispondo. Le accludo lo schema - ormai definitivo - del IV vol.

Grazie sempre di tutto, e a presto!

Suo

[illegible]

Università di San Marino - Contrada delle Mura - San Marino - Tel. 0541-992345 int. 250

ASSR

STORIA DI ROMA
diretta da Arnaldo Momigliano e Aldo Schiavone

VOLUME IV

Caratteri e morfologie

I

1) Gli spazi, i climi, la geografia: permanenze e modificazioni nel paesaggio(Andrea Giardina)

2) Produzione schiavistica e organizzazione sociale (Aldo Schiavone)

3) La villa e le campagne (Andrea Carandini)

4) Le città (Lellia Cracco Ruggini)

5) Vie di comunicazione, rotte e tecnologie nautiche (Gianfrotta)

6) Gli aspetti materiali della vita: i consumi, l'alimentazione,, l'igiene e la medicina (Giuseppe Pucci/Mario Vegetti)

7) Scienza, tecnologie e macchine (Landels).

II

8) Il modello della città-stato (Francesco De Martino)

9) Il modello dell'impero (Claude Nicolet)

10) Le tecniche della guerra (Emilio Gabba)

11) Le popolazioni e le lingue dell'impero (William Harris)

12) La struttura familiare (Richard Saller)

13) La donna (Giampiera Arrigoni/ Eva Cantarella)

14) I ritmi dell'esistenza quotidiana (Augusto Fraschetti)

15) Scrittura e circolazione libraria (Guglielmo Cavallo)

16) L'educazione (Luciano Canfora)

17) Letteratura e società (Antonio La Penna)

18) Pensiero giuridico e diritto privato (Aldo Schiavone)

19) La cultura artistica (Settis)

20) Le forme della vita religiosa (Scheid)

ISTITUTO GRAMSCI

IL DIRETTORE

Roma, 25 gennaio 1988

Caro professore,

le do le informazione che mi ha chiesto:

1. le citazioni sono a piè di pagina, con fonti e bibliografie. Le fonti nel testo dovrebbero essere sempre in italiano. In nota, va bene anche il latino o il greco. Le note dovrebbero essere molto stringate (ma lei è già un maestro in questo): solo l'essenziale.
2. Per il metodo di citazione, può adottare quello a lei consueto. Essi poi saranno comunque redazionalmente unificati a cura dell'editore.
3. Per quanto riguarda il coordinamento con il primo volume (Storia arcaica) non mi porrei eccessivi problemi: noi vorremmo da lei un contributo del tutto autonomo. Ad ogni modo, fra qualche settimana le invieremo in fotocopia i saggi del primo volume che hanno attinenza con il tema da lei trattato.

Grazie infinite, e un saluto carissimo

del suo

Alberto Schiavone

00186 ROMA VIA DEL CONSERVATORIO 55 TEL. 6541628 6541527

1.La città-stato è un termine moderno con il quale si denominano le forme di governo tipiche della Grecia antica e di Roma,con precedenti nell'età micenea. La loro comune caratteristica è l'esistenza di una cittadinanza partecipe del potere,una comunità unitaria ed esclusiva nel diritto e nelle istituzioni, nelle quali si integra la religione. Presupposto è una città in senso urbanistico, a volte cinta da mura, con i suoi tempî, edifici pubblici,luoghi di riunione,in genere un'acro= poli. L'identificazione si esprime nel significato delle parole: civi= tas a Roma,come polis in Grecia esprimono tanto la città in senso ma= teriale,quanto il complesso dei cittadini. La città così intesa può integrare nell'ambito statale un territorio anche esteso,Atene tutta l'Attica,Roma prima il Lazio antico,poi nel corso della sua espansio= ne l'Italia,con l'estensione della cittadinanza e l'iscrizione dei nuovi cittadini nel suo ordinamento territoriale delle tribù. Ma la sede del potere e dei suoi organi rimane limitata alla città origi= naria. Il confronto fra le poleis greche e Roma può essere utile per considerazioni sulle diversità dello sviluppo storico,ma serve poco a risolvere con il metodo comparato oscuri problemi di origine.Il no= stro intento in questa sede è di descrivere il tipo romano della città nel quadro del suo proprio ambiente storico,quello ertusco-la= ziale-italico,senza rincorrere le influenze greche,perchè quando esse vi furono non furono determinanti.

La città,come urbs,richiede un rito di fondazione,con l'inauguratio degli Auguri e la delimitazione del pomerium,linea sacra,che fissa= va il limite per gli auspici del magistrato ed era tipicamente romana,forse di origine etrusca. Ma questa cerimonia non implicava che esistesse una costituzione definita in tutti i suoi elementi. Que= sta fu infatti il risultato di un'evoluzione storica e Cicerone scor= geva in questo la sua originalità,se confrontata a quelle greche, che giudica opera di un solo."La nostra repubblica invece non è sta= ta creata dal genio di un solo,ma di molti,nè durante la vita di un uomo,ma per vari secoli ed epoche" (de re p.II.1.2). Nel ricostruire il processo formativo della città-stato le maggiori difficoltà ri= guardano le origini,per le quali abbiamo soltanto la tradizione e l'archeologia,con i suoi grandi progressi conseguiti in oltre un se=

colo di ricerche ed il rinnovato impegno degli ultimi decenni. I ri=
trovamenti archeologici in larga parte confermano il nocciolo della
tradizione antica,ci permettono di distinguere le varie fasi di for=
mazione della città stato e di conoscere importanti elementi della sua
vita economico-sociale e degli scambi.Nel'archeologia non basta per
informarci sulle istituzioni politiche e sull'ordinamento sociale e
giuridico,sulla stessa concezione della cittadinanza.Per tutto questo
non abbiamo che le narrazioni degli storici e degli antiquari,che at=
tingevano da fonti annalistiche o quel che rimane di antichi storici
di lingua greca come Timeo. Ma abbiamo anche tracce del passato nel=
le istituzioni storiche. Ci si deve quindi cimentare con molti proble=
mi,fra i quali primeggiano quelli concernenti la gens,la clientela,
la plebe,cioè le formazioni sociali che precedettero o accompagnaro=
no il sorgere della città.La conoscenza delle classi sociali differen=
ziate o antagoniste ha una grande importanza per avere un'idea del po=
tere,come era alle origini e come si venne mutando nel corso dei se=
coli,il che è indispensabile per conoscere nellasua realtà storica
il modo di essere della città come ordinamento statale,senza far ri=
corso a modelli astratti desunti da qualche escogitazione sociologica.

2. L'ipotesi più consistente è che la gens preesistesse allo
Stato. Essa è formato da un gruppo di varie famiglie che si riconosco=
no discendenti da un comune capostipite,vero o mitico che sia.In tal
senso si distingue dalla famiglia in senso proprio,forse anche dalla
cosiddetta grande famiglia formata da gruppi agnatizi,uniti dalla discend
denza per linea maschile da un capostipite certo e reale. A tutti que=
sti gruppi,dalla gens alla famiglia,il Bonfante aveva attribuito natu=
ra politica. Sia l'ipotesi della preesistenza della gens,sia la sua
definizione politica,dopo avere conseguito grandi consensi,sono state
attaccate dalla critica.Ma senza quest'ipotesi la storia stessa della
città rimane sospsesa per aria,perchè non basta pensare ad un'altra
formazione sociale primitiva,l'orda indifferenziata,la tribù o la co=
munità di villaggio per spiegare lo stampo gentilizio delle istituzio=
ni arcaiche o per intendere come la gens si fosse formata con i suoi
forti poteri dopo la nascita dello Stato,in condizioni politiche,so=

sociali ed economiche proprie dello Stato al suo sorgere.Uno dei mag= giori sostenitori della teoria critica,V.Arangio Ruiz,molto acuto nel rilevare i punti deboli dell'ipotesi gentilizia, è assai meno pene= netrante,allorchè suppone l'esistenza di uno Stato nazionale,nel cui ambito si sarebbero formate le genti.Dai dati pervenutici risulta in= fatti semplicemente il nomen Latinum,le cui espressioni sono una le= ga di vari popoli e coumni cerimonie religiose in luoghi di culto tradizionali,il che prova se mai una pluralità di piccoli Stati.Nè più convincenti sono le considerazioni di un altro studioso contempo= raneo di grande valore,G.I.Luzzatto.

Dopo l'ondata critica,la maggior parte degli studiosi oggi torna al= l'ipotesi della preesistenza della gens( ). Sarebbe difficile negar= lo,dopo che i ritrovamenti archeologici hanno confermato che vi erano gruppi disseminati nei luoghi dove sorse Roma ed individuato due fasi, nella prima delle quali i corredi delle tombe provano che non vi era= no diversità sociali,mentre nella seconda,che corrisponde al sorgere della città,queste differenze emergono( ).

I punti deboli della teoria bonfantiana si possono superare ammettendo da un lato che vi era una base economica del gruppo e dall'altro la= to ravvisando nell'ingresso della clientela in esso il fattore che trasfo mò una comunità di uguali,i gentili, in una rudimentale comunità politi= ca.Su questa base,convalidata dai ritrovamenti archeologici, si può ricostruire la storia arcaica di Roma,dando ai clienti nella gens l'im= portanza che meritano nelle origini dello Stato cittadino,come in par= ticolare ha fatto il Torelli ( ).

Posta l'ipotesi gentilizia,si deve pensare che i primi vincoli si for= marono in una comunità di villaggio,dalla quale in conseguenza dello sviluppo economico si diede vita ad un'ordinamento di carattere fede= rativo gentilizio,che fu tipico della prima fase della città.In essa nasce una comunità unitaria,che si esprime in un capo militare,politico, religioso, il quale riceve il potere dalle genti.

3. Le condizioni materiali sono meglio note,dopo che in un secolo di studi i dati tradizionali sono stati illumineti dai ritrovamenti ar= cheologici.Non occorre fermarci su di essi in questa sede. Vi sono pro=

mi,che però meritano qualche cenno. Fra di essi il più importante ri=
guarda la produttività del suolo per il calcolo della popolazione.Le
nostre stime non si possono avvalere di documenti arcaici.Abbiamo solo
i dati,non uniformi tra loro,del frumento forniti da fonti repubblica=
ne,da Catone a Varrone e da Columella.Chi prende per buono un testo di
quest'ultimo,dove si asserisce che la produzione del grano a stento
raggiungeva quattro volte il seme,è indotto a supporre stime molto bas=
se,che a me sembrano inferiori alle possibilità di terre poco sfrutta=
te. Tuttavia nella migliore ipotesi non si può superare 6-7 volte il
seme,il che dà 24-28 moggia per iugero,da cui si deve detrarre la par=
te occorrente per la semina e porre nel calcolo la necessità del ripo=
so almeno per anni alterni. Il calcolo poi riguarda il frumento,non
il farro,impiegato nell'alimentazione fino al III secolo.
Tenuto conto dell'estensione dell'ager Romanus antiquus,che all'inizio
era di pochi kq e solo alla fine della monarchia raggiunse 822 kq,le
disponibilità erano molto scarse e permettevano di nutrire qualche mi=
gliaio di persone,anche se si ammette il consumo di altri vegetali e dei
prodotti del bestiame.Alla luce di questa constatazione vanno valutate
le fonti per quanto riguarda i dati numerici dei contingenti dell'eser=
cito,a cominciare da quello formato sulla base delle trenta curie.
L'agricoltura era l'attività prevalente,ma non esclusiva.Vi sono prove
di scambi con popoli della area etrusco laziale,ma anche con città
greche. Già il Lugli e poi il De Francisci hanno sostenuto che vi era=
no strade commerciali fin dal IX-VIII secolo,ma rimane da spiegare
chi si fosse preso cura di costruirle e quali prodotti si dessero in
cambio.
Il quadro muta rapidmante nel VII-VI secolo,che è quello dell'espansio=
ne etrusca.In questa seconda fase vi sono tutti gli elementi urbani=
stici,architettonici,economici per ammettere che si era formata piena=
mente una città-stato.

9. Ai mutamenti dell'economia corrispondono quelli sociali. Abbiamo già
detto dei clienti,i quali erano forze di lavoro subordinato ed all'oc=
correnza si trasformavano in armati alle dipendenze del capo della
gens. Non vi erano ancora schiavi(?) od al più in numero limitato

addetti a mansioni domestiche.
La clientela aveva grande importanza anche nell'attività militare.For=
se le fonti esagerano allorchè nell'episodio dei Fabi al Crémera par=
lano di 4-5000 clienti,come anche nella migrazione di Atta Clauso,ma
il dato è di per sè espressivo. Il vincolo tra patrono e cliente
era tutelato dalla religione.Le XII Tavole dichiarano sacer,consacra=
to alla divinità,il patrono che avesse operato con frode contro il
cliente.In forza di tale sacratio il patrono perdeva la protezione del=
la città e poteva essere ucciso( ). Il Serrao ha rilevato che in Dioni=
di di Alicarnasso gli obblighi erano reciproci ed ha supposto che nel
regime romuleo vi fosse una concezione più rigida,perchè si conside=
rava tradimento il sottrarsi alla solidarietà( ).Bisogna tuttavia
valutare criticamente il testo di Dionigi,estratto da una fonte [illegible]
influenzata dall'ideologia della tarda repubblica,come hanno visto vari
studiosi,dal Pohlenz al Gabba( ).
E'chiaro comunque che per lungo tempo la clientela rimane un gruppo
interno alla gens e non dà vita ad una classe sociale vera e propria
nella civitas.Questa invece è costituita dalla plebe.E' noto come la
tradizione annalistica intesse una linga trama di lotte fra patrizi e
plebei nei primi secoli della repubblica. Ma tutto diviene incerto
allorchè siaffronta il tema cella sua origine . L'ultima ampia indagine
ampia ed elaborata,quella del Richard ( ) ha finito con l'attribuire
fiducia alla spiegazione ingenua ed inattendibile delle fonti,che at=
tribuiscono la divisione fra patrizi e plebei al fondatore della città.
Ma anche l'ipotesi del Momigliano,che collega la distinzione di clas=
se a quella supposta nell'esercito fra classis ed infra classem,finisce
con l'ingarbugliare le idee. Così anche il Torelli,che condivide la
tesi dell'origine economica delle classi,accetta l'ipotesi del Momigliano
Si aggiunga a questo il tentativo di riesumare- mi si perdoni il termi=
ne- la teoria del De Sanctis e del Last sulla cosiddetta chiusura del
patriziato,che implica l'ipotesi di una involuzione dei rapporti fra
le classi a Roma e fa quindi risalire la disuguaglianza politica e
sociale ed il divieto del conubium ad un'involuzione regressiva del si=
stema politico avvenuta con il prevalere dei Fabi.( )

Senza dubbio alla caduta della monarchia vi fu una crisi economica, che rese i contrasti più aspri,ma non fu questo a creare l'esclusione della plebe dagli organi di governo.Se qualcosa del genere fosse avvenuto il ricordo sarebbe stato presente nella tradizione,ricca di particolari e di infiammati discorsi dei capi plebei,ma essi non accennano mai ad un'antica condizione di uguaglianza.

Dalle fonti risulta che la plebe non ha genti.Le dichiarazioni in tal senso non sono un parto della fantasia. Ancora nella famosa causa ereditaria fra i Claudi patrizi ed i Claudi Marcelli plebei i primi sostenevano che l'eredità del liberto spettava loro per diritto della gens, i secondi per il diritto della stirpe.Ancora in età avanzata la plebe è senza genti,il che rende sicuro che in origine essa era estranea alla società gentilizia. La sola spiegazione plausibile è che il suo insediamento avvenne in modo graduale per fattori diversi,migrazioni in cerca di terra e di lavoro,richiamo delle attività edilizie nel corso delle trasformazioni urbanistiche,commerci ,attività varie artigiane. Di gran lunga minore fu l a disgregazione di gruppi gentilizi e l'abbandono di essi da parte di clienti.I fattori economici sono dunque determinanti e questa ipotesi non sembra nemmeno scalfita dalle recenti congetture,ma essa perde di forza se la si mescola con altre cause,come quelle militari.

Alcuni studiosi cercano di meglio precisare la differenziazione economica.Già il Guarino aveva pensato che la plebe esercitava un'agricoltura intensiva di contro a quella semintensiva dei patrizi.Più tardi il Lobrano ha sostenuto che la diversità era qualitativa e non quantitativa, in quanto la possessio sarebbe stata patrizia e l'assegnazione in proprietà plebea(13).Ma questa tesi pone a confronto due epoche diverse,l'alta repubblica e l'età delle leggi graccane. E'vero che in antico solo i patrizi occupavano l'ager publicus,ma dopo la conquista di Veio anche la plebe fu ammessa alla ripartizione delle terre conquistate.

La formazione della plebe avviene in buona parte durante la monarchia etrusca,nel grande rivolgimento economico che questa suscitò,come si è detto.(14) Ora con una consistente classe subordinata,ma libera,vi erano i presupposti sociali,che insieme ad altri fattori interni ed esterni concorsero alla nascita di una vera e propria città-stato.

5. Abbiamo quindi due fasi della formazione storica dello stato citta= dino.Questa non è una singolarità di Roma.Anche in Grecia vi sono pas= saggi analoghi.Ma caratteristica originale di Roma è che le istituzioni primitive coesistono con quelle più recenti, adempiono a funzioni diver= se,che si rifanno a quelle arcaiche.Così il particolarismo della gens convive con l'esigenza unitaria della civitas, e questa duplicità ri= vela i passaggi storici.

L'organizzazione militare,religiosa,politica del popolo è veramente rivelatrice. In origine vi erano tre tribù,divise ciascuna in dieci curie. Le tribù si trovano presso tutti i popoli italici,ma quelle ro= mane sono diverse. Nei primi la tribù si identifica con il popolo,tou= to,l'una e l'altro hanno lostesso nome,entrambi sono menzionati insie= me,come a designare un diverso tipo di rapporto. A Roma il popolo si divide in tre tribù con nomi diversi,che hanno fatto pensare a gruppi etnici diversi,Ramnes,Tities,Luceres,prima che le ricerche linguistiche di Schulze dimostrassero che tutti erano di provenienza etrusca. Inol= tre queste tribù sono di carattere personale,gentilizio,come provano i nomi di varie curie. E'vero che Varrone le considera ripartizioni ter= ritoriali,ma è probabile che egli fosse tratto in errore dal fatto che la gens ed il territorio sul quale essa risiedeva si integrassero reci= procamente.

Più ancora che nelle tribù il carattere gentilizio si manifesta nelle curie.Esse forniscono i contingenti militari,conferiscono il potere di comando,con un atto,la lex curiata de imperio,che è richiesta anche in età posteriore,quando il magistrato-comandante era eletto da altri or= gani,ma principalmente partecipano a culti antichissimi,i Fordicidia ed i Fornacalia,propri di un'età in cui la pastorizia era un'attività im= portante e la coltivazione del farro era essenziale per l'alimentazio= ne. Finalmente sovraintendono ad atti giuridici,che implicavano rifles= si nella gens e nella famiglia, l'adozione mediante adrogatio,il testa= mento detto appunto calatis comitiis,la detestatio sacrorum.

Dalle curie in origine erano esclusi i plebei.Nonostante la dura cri= tica del Tondo (16) a quest'idea che risale al Niebuhr,essa è da ri= tenersi valida,proprio perchè corrisponde alla composizione gentili=

zia di tali ripartizioni. Ma ben presto essi vi furono ammessi,con l'affermarsi del carattere unitario della civitas.
Le tribù personali continuano ad esistere,anche dopo che furono create quelle territoriali,come ora vedremo. Parimenti le curie,sebbene le loro funzioni militari siano state assunto dal posteriore ordinamento centuriato.
Del re arcaico sappiamo ben poco.Non abbiamo per Roma la stessa ricchezza di notizie che ci danno i poemi omerici,ma soltanto quel che ci tramandano gli storici di epoche recenti,che narravano le storie remote secondo la tradizione,mescolando particolari mitici a fatti veri.Quel che emerge da tutti i dati è la figura di un re,capo militare e massimo sacerdote.Gli elementi religiosi del potere,come in Grecia,così si intravedono presso i Latini e gli Etruschi,essi sopravvivono alla fine della monarchia.A Roma rimane il rex sacrorum,con l'aureola della più alta carica sacerdotale e con pochi poteri in questo stesso campo.Così anche a Tuscolo e Lanuvio,per il tempio di Diana ad Aricia vi è un rex nemorensis;dagli atti del culto si possono trarre ammalianti congetture sulla eliminazione fisica del re anziano per far posto al successore,congetture e null'altro.Le magistrature degli Italici in genere non conservano tracce del re,essi hanno un toutvicus, il termine imparentato con touta, popolo,suggerisce il popolare,forse eletto dal popolo,come il gotico thiudans.Gli Umbri hanno marones,gli Osci meddices.
Intorno al re arcaico anche per Roma si costruisce dai fautori della concezione carismatica del potere,l'idea magico-religiosa del potere personale. Così si rappresenta il re come ductor,il quale ha con sè un'accolita di armati,soggiogati dalle sue qualità magiche ed eroiche. Ma la stessa tradizione,così ricca di miti e leggende offre ben poco a conferma di questa tesi.Che in età primitive vi fossero diffuse credenze in potenze magiche non vuol dire che fossero queste a legittimare la nomina o l'ascesa di un re. Che il re fosse a Roma,come altrove ,ad un tempo interprete e favorito degli dei ,questo derivava dal suo ufficio,ma la legittimazione del potere derivava dal consenso dei gruppi gentilizi e dalla forza della sua gens. Allorchè vi fu un'eliminazione violenta,come già per Romolo,questo significava che la forza si sostituiva al consenso.

Quanto all'idea che il ductor si sarebbe trasformato in un re istitu=
zionale per mezzo dell'inauguratio introdotta da Numa essa appare fran=
camente come un deux ex machina al termine di un dramma senza epilogo !
Questa monarchia gentilizia nella sua prima fase contiene dunque
elementi rudimentali della città-stato,ma il pieno sviluppo di essa
ha luogo con l'avvento dei re etruschi .E'quindi legittimo fissare
cronologicamente la data di origine di tale forme di governo nel se=
condo periodo del regno.

6.La tradizione adombra nell'ascesa di un Tarquinio e principalmente
del re Servio Tullio il mutamento del potere . Abbiamo una versione
etrusca nota ad antiquari romani,come l'imperatore Claudio,il quale
parla del Macstarna etrusco,compagno fedelissimo di Celio Vibenna,
che viene appunto liberato da lui,mentre un Cn.Tarquinio romano viene
ucciso.Vi fu dunque una lotta armata per il potere a Roma,cui non fu=
rono estranei conflitti interni alla città.
Le scoperte archeologiche confermano che in questo periodo vi fu un
forte progresso economico ed una trasformazione urbanistica,una se=
conda pavimentazione del Foro con il comitium,che rimase il luogo do=
ve si tenevano le assemblee popolari ed i giudizi. A Servio Tullio la
tradizione attribuisce riforme fondamentali nella costituzione citta=
dina,che rivelano il superamento dell'esclusivismo gentilizio. In
primo luogo si crearono le tribù territoriali,nelle quali furono iscrit=
ti i possidenti.Il numero iniziale non è certo,quello di 35 fu raggiunto
solo nel 241 a.C.Forse dopo le 4 regioni serviane,che erano urbane,se
ne aggiunsero altre rustiche,in relazione agli ampliamenti dell'ager
Romanus.Ma i dati delle fonti non sono concordi e dai nomi,vari dei
quali gentilizi,non si può trarre se non una generica antichità. Sulla
base delle tribù,si creò l'ordinamento centuriato,costituito da clas=
si e centurie,che avevano funzioni militari e politiche. Esso aveva
carattere timocratico,al pari della costituzione di Solone per Atene
(594/93) con le sue quattro classi,cui Clistene diede forma definitiva
con i demi,tribù territoriali (508/507). Secondo la descrizione delle
fonti le classi erano cinque e le centurie funzionavano come unità
militari dell'esercito oplitico e come unità di voto nell'assemblea.
Ma in forza del principio timocratico,le cinque classi avevano un

numero differente di centurie.Chi ha un censo maggiore è tenuto a sopportare l'onere dell'armatura pesante,ma dispone di maggiori voti. La prima classe ne ha 80,la seconda, la terza e la quarta 20 ciascuna, quindici la quinta.Con la prima stavano 18 centurie di cavalieri (equi= tes) e due centurie ausiliarie,più altre tre in ultimo. La parte più abbiente dispone perciò della maggioranza assoluta dei voti,80+18 =98, tutte le altre assieme 95. E'improbabile che questo schema sia esatta= mente quello serviano,per il quale i dati numerici vanno ridimensiona= ti,in relazione al calcolo della popolazione. Ma sia questo,sia il rapporto tra esercito e uomini disponibili è molto incerto e giungere a conclusioni certe è impossibile. A mio parere l'ager Romanus nelle fase della monarchia etrusca non poteva superare gli 820 kq,come ha anche calcolato l'Alföldi e questo territorio non poteva alimentare più di 50.000 persone,comprese donne,bambini ed anziani. Perciò il numero degli uomini atti alle armi,fra i 18 ed i 45 anni era al più di 17.000,se si assume il rapporto di un terzo, o di 12.500 se si assume un quarto,troppo poco per un esercito di due legioni con gli effettivi dell'età storica. Occorre dunque pensare ad uno schema più ridotto di quello serviano(1).

Questo diverso computo non toglie però il collegamento con l'esercito oplitico,che si desume dal tipo di armi che le fonti ricordano,dalla diffusione della tattica oplitica in Italia ed in Grecia e dagli espli= citi riferimenti degli antichi all'introduzione del soldo (stipendium) nel 408 e della tattica su manipoli già prima delle guerre sannitiche, a parte le critiche al principale testo di Livio,che molti studiosi au= torevoli hanno giudicato interpolato(2).Già prima dunque di tale epo= ca si era definito il quadro dell'ordinamento,che poi la tradizione anticipa a Servio,che lo aveva in realtà introdotto sebbene in dimen= sioni diverse.

E'indubbio che fin dall'inizio le centurie avevano funzioni militari e politiche.L'assemblea centuriata,che riuniva tutto il popolo,è il più importante e decisivo organo della città-stato,retto dal principio che la maggiore ricchezza impone maggiori oneri nella milizia,ma concede una maggiore influenza politica.Anche se le dimensioni del sistema ser=

Vinci

furono diverse da quelle riferite dagli storici antichi, possiamo ritenere sicuro che il principio della prevalenza dei più ricchi esi= steva fin dall'inizio.(19)

Un cenno a parte merita la storia degli equites.Nel quadro tradizionale essi avevano 18 centurie,6 delle quali dovevano essere le più antiche e recavano i nomi delle tribù gentilizieRamnes,Tities e Luceres.La funzione della cavalleria non ha importanza solo dal lato militare,ma è stata posta dagli storici contemporanei in rapporto all'origine del patriziato.Sulle orme del Delbrück,il quale aveva enfatizzato l'impor= tanza della cavalleria con discutibili confronti con quella medievale, si collega la formazione del patriziato al servizio in questo corpo,il quale in origine avrebbe costituito la guardia del re. Ma il combatti= mento a cavallo nell'età arcaica è sostenuto dai celeres,forniti dalle tre tribù gentilizie, i quali,a parer nostro, erano di due tipi diver= si.Avevano un'armatura leggera oppure erano opliti montati,i quali in battaglia smontavano da cavallo e combattevano assieme alla fanteria. Gli equites dell'esercito serviano hanno sostituito i celeres,ma le prime centurie hanno preso i loro nomi,come a sottolineare il loro carattere patrizio. A me non pare infatti accettabile la tesi,che in= vece ritiene plebei i cavalieri e patrizi gli appartenenti alla prima classe della fanteria,movendo dalla considerazione certamente giusta che la falange oplitica era più importante della cavalleria.Le ricerche dell'Alföldi,che hanno utilizzato tutti i dati ,compresi quelli archeo= logici,hanno posto in chiaro i presupposti gentilizi,in quanto la sta= bilità del corpo dipendeva dalla forte coesione di un'aristocrazia,ma sono giunte a conclusioni non convincenti (20).

7. Esercito ed assemblea centuriata esprimono l'unità popolare della cittadinanza. Il potere di comando spetta al re,poi al magistrato nella Repubblica. Questo potere è assoluto e non concede garanzie al citta= dino. Non vi è alcun dubbio sull'origine etrusca dei segni del potere, l'imperium.Questo era chiaro già agli storici antichi.Silio Italico scri= ve:"Vetulonia...fu la prima a far precedere dodici fasci e congiungere ad essi con silenzioso terrore altrettante scuri"(Pun.VIII,484). La tom= ba del littore di Vetulonia conferma puntualmente questa notizia. Tutti

i segni esteriori dell'imperium,compresi quelli del trionfo del vin= citore,che il Veege attribuiva a modelli greci,sono etruschi. Di qui nasce l'opinione diffusa che l'idea del potere è dura e spietata proprio per la sua origine etrusca in contrasto con una concezione più umana dei Latini. Questo è di quei luoghi comuni alimentati dal= le fonti antiche greche e dal nazionalismo romano,che non hanno saputo cogliere i caratteri progressividella civiltà etrusca. Il fatto è che nell'epoca in cui si pone la storia della città-stato in Roma presso gli Etruschi si stava compiendo una trasformazione in senso democratico.Per di più le idee sociali si rivelano più evolute nella vita della famiglia e nel rapporto fra uomo e donna,più ispirati al= l'uguaglianza che alla rigida subordinazione della donna,come nella fa= miglia romana ed anche in quella greca.L'imagine scolpita nei basso= rilievi delle tombe dell'uomo e della donna che giacciono insieme sdraiati sotto lo stesso mantello ha dato luogo ai giudizi sprezzanti dei puritani romani sulla licenziosità dei costumi etruschi, deforman= do il senso della raffigurazione, che invece testimonia del vincolo di affetto dei coniugi anche oltre la vita(21).

Se i poteri del capo siano divenuti più ampi nel passaggio dal re= gno latino a quello etrusco,ciò dipende solo dal fatto che nel primo periodo il re era vincolato molto più che in seguito alle genti,dalle quali aveva ricevuto il potere.Come nell'età omerica,il re era circondato da altri minori re,i capi dei gruppi gentilizi.Nella seconda fase invece il re è organo del governo,espressione dell'unità popolare e questo traspare intorno alla raffigurazione del buon re Servio Tullio,figlio di una schiava e non discendente da un nobile lignaggio. Leggende,cer= to,ma che esprimono in modo fantasioso realtà storiche.In ogni caso la cacciata dell'ultimo Tarquinio,come insopportabile tiranno ad opera del= l'aristocrazia,non cambia nulla nella natura del potere,che rimane come quello regio,salvo la temporanietà dell'ufficio.

Il terzo organo fondamentale dello stato è il Senato,la cui origine gen= tilizia è indubbia. I suoi poteri sono massimi allorchè la base del po= tere è gentilizia,perchè esso è pur sempre titolare del comnado in modo latente.Destinato a divenire nei secoli ben più che un consiglio per

il magistrato ed esercitare una guida effettiva di direzione politica ed un controllo sull'attività delle assemblee del popolo, esso è l'o= gano del patriziato. In età repubblicana sopravvive il principio che in mancanza del magistrato si procede alla nomina di un interrè, con un turno di cinque giorni ciascuno fra i patres, i quali in tal modo ridiven gono titolari effettivi del potere. E' per questa ragione che gli auspi= ci, che sono inseparabili dal comando "tornano" ad essi. Tornano redeunt, è appunto l'espressione delle fonti, che ha un significato assolutamente chiaro. Non riesco a convincermi della diversa spiegazione data dal Magdelain(22) il quale ritiene che gli interrè dovevano essere ex con= soli, i quali riprendevano gli auspici loro conferiti durante la cari= ca. A parte l'obiezione letterale, che se fosse stato così le fonti avreb= bero detto auspicia ad consulares redeunt, non vedo come finito l'anno di carica presso gli ex magistrati avrebbero dovuto continuare in modo potenziale il potere di prendere gli auspici.

8. Questa struttura del governo rimane nei suoi elementi fondamentali nell'età della Repubblica. In uno studio acuto e brillante il Coli so= stenne invece che vi fosse una netta antitesi fra regno e città-stato, che dunque sarebbe sorta soltanto con la repubblica. Vi sono spunti per questa tesi nelle fonti tardo repubblicane, influenzate dall'ideologia aristocratica, che oppone libertà a regno, avendo di mira le monarchie ellenistiche. Ma non vi è una ragione storica e quel che abbiamo detto finora ne è la prova.

Il problema storico è un altro, è quello della creazione della magi= stratura collegiale dei consoli, che la tradizione fa coincidere con la fine della monarchia.(23) Qui non è possibile riprendere tutta la discus= sione che si continua a svolgere su questo tema. Devo quindi limitarmi ad esporre le conclusioni, a mio parere, più attendibili. Inizialmente il potere venne conferito ad un magistrato unico con uno dipendente o mi= nore, un praetor maximus ed uno minor forse identificabili con il ma= gister populi ed il magister equitum, che sono i nomi del dittatore e del suo collega dipendente. Cinquant'anni dopo, allorchè si volle proce= dere ad una legislazione scritta, le XII Tavole, vi fu anche un tentativo di elaborare una costituzione affidata ad un decemvirato. Anche questo

venne rovesciato e si aprì un periodo di instabilità,durante il quale si ricorse alla nomina di tribuni militari con potere di imperium,finchè si giunse con le leggi Liciniae Sextiae del 367 all'ammissione dei plebei alla magistratura suprema e quindi alla nomina di due consoli con uguali poteri.

Dalla caduta della monarchia in poi la plebe è una forza dinamica che si batte per far cadere la sua esclusione dal governo,dalle assegnazioni di terre e dal conubium con i patrizi.L'ipercritica ha tentato di respingere alcuni elementi della tradizione ed in ispecie quelli sulle rivendicazioni agrarie,ma essa non tiene conto della realtà economico-sociale e della crisi del V secolo,dovuta in larga parte alla fine dell'influenza etrusca. La forza della plebe consiste nella sua insostituibilità come forza di lavoro e come massa per l'esercito.Le sue armi sono le secessioni,rottura dell'unità cittadina,tanto più pericolose in quanto hanno luogo mentre Roma è in mezzo a conflitti con popoli dell'area etrusco-laziale. I metodi sono dunque rivoluzionari per un fine di reale integrazione,se non di uguaglianza. La sua prima conquista è il riconononoscimento dei suoi capi,tribuni ed edili,nonchè delle sue assemblee,i concili della plebe.Per ottenere questo la plebe usa mezzi di natura religiosa,dichiara sacer,cioè consacra alle sue divinità la testa di colui che recava offesa ai suoi capi.Questo avviene mediante una lex sacrata,atto unilaterale,forse derivante da altri popoli italici,come ha fatto rilevare l'Altheim. La statuizioneplebea viene riconosciuta,secondo la tradizione,da una lex Valeria Horatia e questo spiega perchè la consecratio sia a Giove,mentre il patrimonio del colpevole è devoluto al tempio della triade plebea,Cerere,Libero e Libera.
Seguono le assegnazioni delle terre conquistate,l'abolizione del divieto di matrimonio con i patrizi,l'alleggerimento delle procedure per i debiti,il pareggiamento nelle magistrature e nei sacerdozi. Per questi ultimi bisogna attendere la legge Ogulnia del 300,ma la nomina effettiva del primo plebeo al pontificato massimo è del 254.
Nel corso di questa lotta si forma uno strato più elevato nel seno della plebe,che partecipa affettivamente al governo e dà vita alla nobiltà patrizio-plebea,che subentra all'antico monopolio patrizio.

Questo non rappresenta una sconfitta storica,come si è oggi sostenuto (24), della plebe,ma la sua piena integrazione nella città-stato. Rimane tuttavia il dualismo,vi sono magistrature ed assemblee cittadine e magistrature ed assemblee della plebe.I tribuni hanno poteri negativi,rimangono organi di opposizione,che possono paralizzare l'attività di governo per mezzo del veto tribunicio,oltre alla potestà di intervento in aiuto di plebei,auxilii latio. I concili plebei ottennero il riconoscimento della forza vincolante per tutti delle loro deliberazioni,mediante la legge Ortensia del 296 in modo definitivo,preceduta da una legge Publilia Philonis del 339.L'arte politica dei Romani riuscì a far convivere legalmente questi due poteri,anche se nella tarda repubblica anche i tribuni divennero strumenti di opposte fazioni.

Giustamente il Catalano in una fine analisi del pensiero di Polibio e Catone(25) ha posto in risalto che la plebe costituisce una parte del popolo e che i tribuni sono organi della costituzione.L'espressione populus plebesque anche in leggi lo conferma. L'idea del Catalano non è molto diversa dalle mie,ma questo valente studioso mi considera un seguace dell'indirizzo sistematico del Mommsen.

Pochi cenni sulle magistrature. La maggiore è quella dei consoli,cui spetta l'imperium e gli auspici.Il potere è collegiale,cioè attribuito in blocco.Poi viene il pretore,magistrato con imperium,ma collega minore dei consoli,titolare della giurisdizione. In casi di emergenza o per atti particolari si ricorre alla nomina di un magistrato straordinario, il dittatore con il suo magister equitum(26),la cui carica poteva durare solo sei mesi.Labruna ha dimostrato in modo convincente che la nomina del dittatore non di rado obbediva a fini politici,contro la plebe (27). I magistrati ordinari sono eletti nel comizio centuriato,ma ricevono l'investitura da quelli curiati con la lex curiata de imperio.Ridotta ad una pura formalità,invece delle curie si riunivano i loro rappresentanti, i trenta littori per procedere a questo atto.

Senza potere di comando,ma con altissima autorità,fu istituita la censura,con due titolari,cui spettava il censo,atto fondamentale per la costituzione politica,che si rinnovava ogni cinque anni.Inoltre i censori avevano una cura dei costumi,cura morum, che rendeva possibile il controllo su qualunque attività pubblica o privata dei cittadini. Vi erano poi edili curuli,eletti dal popolo,ed edili plebei. Infine al primo gradino per la carriera delle magistrature stavano i questori,di

origine antichissima,impiegati per la repressione penale assieme ai duoviri perduellionis,poi addetti ai consoli con competenze varie. Per quanto rigurda il Senato si affermarono e precisarono le sue com= petenze in tema di relazioni internazionali e di finanza pubblica. Il potere di indirizzo e di controllo si esercitava anche per mezzo del= l'auctoritas sulle deliberazioni del comizio e questo atto di autoriz= zazione fu per lungo tempo riservato alla parte patrizia,fino a leggi rinnovatrici di cui parleremo tra breve. Per quanto riguarda la sua com= posizione,esso era formato da ex magistrati scelti dai censori.
Oltre ai comizi curiati e quelli centuriati,fu istituito il comizio tri= buto,nel quale non vi erano distinzione delle classi,come in quello centuriato,ma era richiesto il solo presupposto dell'iscrizione in una tribù territoriale.Esso aveva l'elezione dei magistrati minori e funzioni legislative,salvo quelle materie,come la legge per la dichia= razione di guerra riservata ai comizi centuriati.

9.La città antica è per sua natura esclusiva,lo stato di cittadinan= za è indispensabile per partecipare alla politica,alla milizia,al= la religione.Roma non fa eccezione alla regola,ma il principio non è così rigoroso,come si pensa,per il diritto. La critica alla teoria dell'ostilità naturale fra i popoli rende più agevole spiegare come fin dall'età remota vi furono rapporti giuridici con stranieri,il che risulta già dalle XII Tavole,già prima quindi che si rendesse necessaria un'apposita magistratura,il praetor peregrinus,istituito nel 242 a.C. in conseguenza dell'espansione dei traffici. Fu nell'am= bito della sua giurisdizione che si dovettero introdurre forme più libere delle rigide legis actiones.Dei mezzi impiegati in epoca ar= caica non sappiamo nulla di preciso.Si può in via congetturale pen= sare ad arbitri o recuperatores.
L'idea esclusiva domina a lungo. Dopo l'integrazione dell'Italia fu necessaria la guerra sociale per ottenere l'estensione della cittadinan= za alle comunità italiche,ma gli organi di governo rimasero quelli di Ro

ma e questo rese difficile,quasi impossibile,un'effettiva partecipazione dei nuovi cittadini alle assemblee,dati i mezzi di comunicazione del tempo. Questa contraddizione fra l'uguaglianza in astratto e le possi= bilità concrete fu certo una causa di debolezza dello stato e di freno per un'autentica democrazia. Ma questa non era la sola. Ve ne erano altre,che dovrebbero indurci a giudizi più realistici sulla

costituzione della repubblica,nonostante gli entusiasmi di Rousseau e dei Giacobini per le libertà democratiche di Roma.

Lascio da parte l'esistenza degli schiavi,questa inumana condizione, perfino esaltata da filosofi come Nietzsche o giustificata da Humboldt o storici come Vogt,per non parlare di Engels,che in modo sconcertante considera la schiavitù come un progresso rispetto alla barbarie primitiva.Eppure questo fenomeno alla fine del III secolo e dopo assunse le dimensioni di un sistema che riguardava vari milioni di persone.

Mi limito a considerare la disuguaglianza effettiva dei cittadini,quelle politiche ed istituzionali,non semplicemente sociali. E'vero che il diritto di voto spettava a tutti i cittadini,ma parlare di suffragio universale perfino nel V secolo,come fa il Magdelain (28),vuol dire sottovalutare la disuguaglianza che vi era nel comizio centuriato, dato il diverso numero di unità votanti attribuito alle singole classi,per assicurare,come dice senza eufemismi Cicerone,la prevalenza dei possidenti.Questa disuguaglianza fu limitata da una riforma attuata dopo il 241,molto discussa tra gli studiosi,ma non eliminata del tutto. Inoltre la volontà popolare era sottoposta al potere del magistrato ed a limiti religiosi. Il comizio non si poteva autoconvocare,ma doveva essere riunito dal magistrato,che lo presiedeva ed era il solo a fare proposte. I cittadini potevano accettarle o respingerle,non modificarle. Dato il sistema di votazione,questa si poteva chiudere,non appena si fosse raggiunta la maggioranza.Spettava al magistrato proclamare i risultati ed egli poteva rifiutare di farlo. Poi vi era il pesante apparato religioso.Occorreva che il magistrato prendesse gli auspici e solo quando erano favorevoli l'assemblea si poteva tenere. Se gli Auguri annunciavano di aver scorto un segno contrario nel corso dei lavori, questi venivano rinviati ad altro giorno. Infine vi era il controllo del Senato per mezzo dell'auctoritas riservata ai patrizi,che si esercitava dopo che i comizi avevano deliberato, fino a quando la legge Publilia per le leggi e la Maenia per le elezioni non disposero che essa fosse data preventivamente (29).

Dal lato delle possibilità politiche della partecipazione al potere, le disuguaglianze erano non meno profonde. Per lungo tempo il governo fu

monopolio di poche famiglie. In tutto il III secolo sei famiglie ebbero 83 consolati,solo 42 toccarono ad uomini nuovi. Senza dubbio le correnti riformatrici esistevano e furono anche combattive in taluni periodi, con indubbi successi.Furono introdotte modifiche nel sistema costitu= zionale in senso più democratico,riducendo il potere oligarchico e dando maggiori garanzie ai cittadini.In questo campo i progressi fu= rono considerevoli.

10. Il rapportodel cittadino con il potere fu per lungo tempo di su= bordinazione assoluta. I magistrati esigevano obbedienza e disciplina, il loro potere di comando era senza limiti e rafforzato da quella sorta di investitura religiosa che derivava dal favore degli dei accertato con gli auspici. Ma l'idea della libertà personale era un prodotto naturale della città-stato ed essa venne affermandosi nella costitu= zione. Il mezzo giuridico fu l'appello al popolo contro una condanna capitale (provocatio ad populum),che trasformava la coercizione magi= stratuale in un processo comiziale. Il principio è tanto importante che gli storici romani lo fanno risalire all'origine della repubblica, attribuendolo ad una legge Valeria del 509. Cicerone addirittura as= serisce che dai libri dei Pontefici e degli Auguri risultava che la provocatio esisteva già in età monarchica. Le XII Tavole vietano i privilegi,vale a dire norme dirette contro una sola persona(30).Vie= tano anche la condanna di un cittadino alla pena capitale,senza il giudizio del popolo. Poichè una delle leggi Valerie Orazie contiene il divieto di eleggere magistrati non soggetti a provocatio,è praba= bile,se si ammette la sua autenticità(31),che essa abbia vietato la nomina del magistrato unico creato,come si è detto,dopo la caduta della monarchia,trasformandolo cosi nella magistratura di emergenza del dittatore.Il diritto di appello fu ribadito da un'altra legge Va= leriadel 300,che tuttavia valeva contro l'imperium dentro il pomerio, non contro quello militarenè contro il dittatore.Fu soltanto con le leggi Porciae che l'appello si estese anche in questi casi e si fe= ce valere tanto per la condanna capitale,quanto per la fustigazione ( ) Era il punto di arrivo di un lungo processo di mitigazione del pote= re magistratuale.Su di un piano analogo stanno le riforme nelle pene

e della procedura,la sostituzione dell'esilio alla morte e l'istitu=
zione del processo delle quaestiones,tribunali permamenti dell'ultima età
repubblicana per delitti specificamente definiti con le leggi.In essi la
sentenza veniva emessa da gurie popolari,intorno alle quali si combat=
terono lotte accanite fra nobiltà zentaoria e cavalieri e varie leggi
regolarono in modo alterno l'appartenenza alle liste.

14. La religione è strettamente compenetrata con le istituzioni pub=
bliche e private.(35) Essa pervade la vita della città in tutte le sue
espressioni. Se è eccessivo parlare di un fondamento teocratico della
città-stato, sulle orme del Fustel de Coulanges(36) non si può negare
che la religione ed il culto entrano nei compiti istituzionali dello
Stato. Nonostante questo si deve osservare che le funzioni religiose
sono per importanza secondarie rispetto al potere politico,(37) tanto è
vero che dopo l'eliminazione del re, un re conserva un altissimo rango
che è però solo formale. Lo stesso avviene di solito nelle città greche
e non convince molto la spiegazione del Glotz, che la religione vieta=
va di porre fine alle attribuzioni religiose del re. Lo vietava tanto
poco, che anche in questo campo l'autorità del rex sacrorum è estrema=
mente ridotta(38).

Se si tiene conto dei compiti religiosi dello stato non si può non condi=
videre la critica del Catalano alla definizione di Polibio della costi=
tuzione romana, dove non si parla nè dei tribuni nè dei sacerdoti(39).
In modo evidente i sacerdozi sono, al pari dei magistrati, organi della
città-stato, ma non magistrati essi stessi, [illegible]. A Roma essi hanno un chiaro carattere nazionale. Anche se
si accoglie la tesi dell'Altheim, secondo la quale per effetto della pe=
netrazione greca, le credenze originarie sono quasi interamente scom=
parse, non si può negare che i sacerdozi od almeno i più importanti di
essi hanno caratteri inconfondibili e risalgono alle origini. Fino
al 300, cioè molti decenni dopo il pareggiamento nel consolato, i sacer=
dozi erano riservati ai patrizi. La legge Ogulnia ammise i plebei, ma
aumentò il numero dei Pontefici e degli Auguri.
Il collegio dei Pontefici aveva la maggiore importanza. Il suo capo, il

trollo dei censori ,che in nome dei mores e dell'interesse dello stato reprimevano con sanzioni politiche il cattivo esercizio del proprio diritto(**). Allorchè parliamo di libertà ed autonomia individuale,ci riferiamo a chi aveva la piena capacità di diritto,cioè al padre di famiglia.I suoi figli e le donne non ne avevano alcuna. Queste ultime del resto erano interamente escluse da qualsiasi partecipazione politica,in essa compreso il diritto di voto.

Pontefice massimo era considerato "arbitro di tutte le cose divine ed umane". I Pontefici erano depositari delle norme del diritto sacro e di quello umano,avevano in antico il monopolio della giurisprudenza, custodivano gelosamente i formulari e davno i loro responsi.La divul= gazione di tali segreti viene considerata dagli antichi come un atto rivoluzionario compiuto daun liberto del censore Appio Claudio, Gn. Flavio,che diede così inizio alla giurisprudenza laica ,che fu per lungo tempo un attributo dei nobili. L'opinione che anche io ho soste= nuto in passato,che ai pontefici spettasse anche la giurisdizione vera e propria nell'età arcaica,trova oggi pochi consensi. L'ufficio era a vita,la nomina avveniva per cooptazione e soltanto alla fine con il prevalere di tendenze democratiche un plebiscito Domizio del 109 ri= chiese l'elezione da parte della "minor parte del popolo",cioè 17 tri= bù su 35. Il Pontefice massimo aveva un seggio in Senato ed i littori; non vi era incompatibilità con le magistrature.

Al collegio dei Pontefici erano collegati i Flamini,tre dei quali era= no i maggiori e fra di essi il primo era il Flamen Dialis,che aveva il seggio curule,distinzioni onorifiche,un posto in Senato ed un littore. Il complesso delle norme rituali e dei divieti che lo riguardano fanno intravedere la sua antichissima origine. I nomi degli altri Flamini de= rivano dal culto e dai riti di divinità protettrici dell'agricoltura in una società arcaica.

Alle dipendenze dei Pontefici stanno le Vestali,vergini addette al fuoco pubblico,così caratteristico della città tanto in Grecia quanto a Roma.Esse sono nominate dal Pontefice massimo con un atto imperativo, che prende il nome di capio e sono tenute a rigidi doveri.Il supplizio per ordine del Pontefice massimo le aspetta in caso di violazione del= l'obbligo di castità,la fustigazione per poca diligenza nella custodia del focolare.Ancora nell'età imperiale i giuristi Labeone e Capitone trattano diffusamente dei loro doveri.L"ufficio non era vitalizio,ma durava un lungo tempo,trent'anni.(39).

Il secondo collegio era quello degli Auguri, i quali avevano l'augu= rium,un modo per accertare la volontà degli dei allorchè essa era necessaria per la validità di un atto pubblico,inauguratio.Sappiamo come essi intervenivano nella vita politica.La Storia interna ed esterna

della città è costellata di presagi,che si interpretavano dagli Auguri. Si può comprendere quale strumento di potere fosse quest'uso pesante della religione.Monopolio del patriziato prima,poi della nobiltà es= so divenne più apertamente un mezzo di lotta politica.Un glossatore di Cicerone dice senza eufemismi,che l'obnuntiatio,cioè la dichiara= zione degli Auguri che era apparso un segno sfavorevole,serviva a re= sistere alle proposte di leggi "perniciose".Tali erano considerate quelle riformatrici. La maggiore libertà di pensiero nella tarda re= pubblica poteva permettere ad un capo popolare di esclamare dopo l'ob= nuntiatio dell'Augure, che "dopo il tuono sarebbe venuta la grandine", pesante ironia,che preludeva alle violenze dei suoi seguaci contro gli avversari (40).

La distinzione fra auguria ed auspicia non definita chiaramen= te nelle fonti è stata precisata dal Catalano (41) in un'ampia indagine,i cui risultati sono nel complesso accettabili. Gli auspicia sono atti di competenza del magistrato,il quale può richiedere la collabbrazione degli Auguri.Riguardano un suo atto ed hanno efficacia per il giorno in cui vengono presi.Gli auguria riguardano oggetti vari,sono di durata indefinita,oc= corrono per l'inauguratio dei sacerdoti e di taluni beni.Essi appartengono agli Auguri e consistono,oltre che nell'osserva= zione del volo degli uccelli,come gli auspici,anche in quella di altri segni celesti.

I decemviri per i sacrifici (sacris faciundis),poi quindecem= viri,avevano la cura del culto interno e delle divinità impor= tate. Inoltre essi custodivano ed interpretetavano i libri si= billini,provenienti da Cuma,secondo Dionigi ed acquistati dal= l'ultimo Tarquinio.Altheim ritiene attendibile la notizia,pre= sume la conoscenza del greco a Roma e non si cura delle possi= bilità di conservazione e trasmissione nel VI secolo.L'im= portanza politica consisteva nella ricerca in essi delle ris poste ai timori del Senato in occasione di presagi sfavorevoli.

I Feziali erano rappresentanti del popolo romano verso gli

stranieri in caso di conflitti.Essi compivano gli atti di una procedura giuridico-religiosa per la richiesta di cose dovute e per la dichiarazione di guerra. "e abbiamo il suggestivo formulario,dal quale risulta la tendenza a rivestire di forme giuridiche,sotto la protezione degli dei,la pace,la guerra, i trattati.

15.La città stato ha un fondamento legale e questa è una caratteristica imprescindibile.Ma non vi è una costituzione scritta, bensì leggi specifiche e norme consuetudinarie. Qualcuno ha creduto di ravvisare in una legge di cui parla Tacito attribuendola a L.Bruto l'atto creativo della repubblica (ann.XI.22.4). Ma questa era un lex curiata che aveva tutt'altro oggetto.Livio narra di un giuramento con il quale il popolo si sarebbe impegnato a non permettere che qualcuno restaurasse il regno,anche se in altro luogo racconta di una legge contro l'occupazione del regno (42). Il divieto del regno è immutabile,la sua origine è sacra,aspirare al regno è un crimine di tradimento.Spesso è risuonata quest'accusa.

La lex publica emanata da un'assemblea popolare nel rispetto delle forme prescritte può introdurre nuovi organi,stabilire le garanzie per i cittadini e limitare i poteri dei magistrati,regolare le procedure e quindi modificare lo stato della costituzione,ma non può abolirla o sopprimere i suoi istituti fondamentali. Questo divieto non è scritto,ma è considerato vincolante per tutti. In mancanza di una distinzione tra leggi di natura costituzionale e leggi ordinarie,il rischio di essere accusati di violazione di un principio era grande.Per questo più di una volta i proponenti si sono assicurati contro tale eventualità,inserendo nel testo una strana clausola : "si quid ius non esset rogarier,hac lege nihilum rogatur". Altre volte la riserva si richiama ad un divieto di carattere sacro; "quid sacri sancti".Si può pensare che vi fossero divieti legali di modificare parti determinate dell'ordinamento.Ma di essi non si ha alcuna notizia. Un altro principio contrasta con questo presunto divieto :"quel che per ultimo il popolo ha ordina-

to sia diritto".La clausola usata per prima doveva essere quel=
la sulla natura sacrosanta di unapersona o di un atto,il che de=
rivava principalmente dai metodi usati dalla plebe per far va=
lere le proprie rivendicazioni. Poi l'inasprirsi della lotta po=
litica indusse ad usare anche l'altra clausola (43).
Vari altri principi non scritti regolavano la vita costituzio=
nale della città e sarebbe troppo lungo parlarne ora. L'idea
stessa che il soggetto dello stato cittadino è il populus Roma=
nus Quiritium e che esso è unito in una collettività,una sorta
di societas,come la koinonia greca,non è proclamata in alcuna
legge. E pure essa risulta dalla stessa terminologia,dal nome
con il quale si designa lo stato: res publica come res populi.
Questa formula in antico aveva di mira l'aspetto materiale del=
la città,poi lo idealizzò in una somma di poteri e diritti.
Se talvolta si usano formule come Populus plebesque o Populus
Senatusque Romanus,questo dipendeva dalla tendenza delle clas =
si a dare una coloritura politica alla loro presenza e forza,
ma non modificava l'idea del popolo come soggetto unitario.
La civitas romana prima privilegio gelosamente custodito,poi
elargita con parsimonia,poi estesa nel 212 d.C. ai sudditi del=
l'impero è un esempio unico nellastoria di una forma [illegible] =
di governo molto chiusa e ad un tempo liberale ed aperta.
Per quanto a chi scrive il giudizio non risulti molto grade=
vole,non si può nascondere che una democrazia vera e propria
a Roma non è mai esistita e nell'età in cui essa avrebbe potu=
to essere realizzata le tendenze di quelli che aspiravano ad
essa furono sommerse dagli scontri armati dei capi,i quali si
sovrapposero con i loro eserciti alle istituzioni politiche.
ed usarono la religione come strumento propagandistico di parte.

(1) Per ragione di brevità rinvio sui singoli temi alle citazioni contenute nella mia Storia della costituzione romana[2], Napoli 1972-1975. Qui mi limito a poche citazioni per lo più di studi apparsi dopo di essa. Potrà essere utile Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris 1976 ed Ampolo, La città antica, Bari 1980, dove si ripubblicano alcuni scritti sul tema.

2) Le genti e le città, ora integralmente ristampato in Scritti giuridici per il centenario della Casa ed. Jovene, Napoli 1954, 109 ss. ed in larga parte in Ampolo cit. 213 ss.

3) Guarino, La rivoluzione della plebe, Napoli 1975, 45 ss.; Franciosi, da ult. Clan gentilizio e strutture monogamiche[3], Napoli 1983; Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana, Napoli 1984, 3 ss.; Serrao, Diritto privato, economia e società nella storia di Roma, Napoli 1984, 45 ss. V. anche Grosso, Storia del diritto romano[5], Torino 1965, 16 ss. e principalmente De Francisci, Primordia civitatis, Roma 1959.

4) Torelli, da ult. Roma arcaica. Archeologia e storia in Giornate di studio in onore di Coli, Firenze 29-30 maggio 1979, Milano 1980, 1 ss. e principalmente lo scritto cit. alla nota successiva; Ampolo, Su alcuni mutamenti sociali nel Lazio tra l'VIII e il V secolo, D.A. 1970-1971, 37 ss.; La formazione della città nel Lazio, ivi 1980, 186 e n. 124. Ad essi sembra avvicinarsi Capogrossi Colognesi, Istituzioni romane arcaiche, Roma 1987, 54 , che però non convince nella sua critica al Bonfante. Contro l'ipotesi gentilizia v. ancora Amirante, Una storia giuridica di Roma[3], Napoli 1987, 16 ss.

5) Tre studi di storia etrusca, D.A. 1974-1975 , 33 ss.

6) De Martino, Storia economica di Roma antica, Firenze 1980, 1 ss.(trad. tedesca riveduta München 1985); sulla produttività per il grano Nuovi studi di economia e diritto, Roma 1987, 29 ss.; 53; ss. 143 ss.; Ampolo, Le condizioni materiali della produzione, D.A. 1980, 15 ss.

7) Questa opinione è stata sostenuta da me, ma ha trovato poco ascol=

to.Il Capogrossi Colognesi l'ha respinta come un esempio di ipercri= toca superata.Il Coarelli,Index 1987,181 dichiara "indiscutibile" l'esi= stenza della schiavitù a Roma in età arcaica,ma non trova di meglio che addurre per esempio gli studi del Torelli sulla schiavitù in Etruria, D.A.1974-75 cit. p.67 ss.,dove tuttavia vi sono varie interessanti congetture e non prove per l'età più arcaica.

8) Tondo,Profilo di storia costituzionale romana,Milano 1981, 289 n.51 rileva che sacertas è invenzione moderna ed ha ragio= ne nel senso che il termine non si trova nelle fonti,ma ha tor= to allorchè afferma che non è funzionale al latino. Lo è tanto che viene adoperata da Arangio Ruiz,Guarino,Kunkel e perfino dal Devoto nel Dizionario della lingua italiana.

9) Patrono e cliente da Romolo alle XII Tavole,Studi Biscardi VI,1987,294 ss. De Francisci,Primordia, dà una spiegazione opposta.

10) Studi su Dionigi di Alicarnasso,Athen.1960,175 ss.

11) Les origines de la plèbe romaine,Paris 1978.

(12) Da ultimo Staveley,The Nature and Aims of the Patriciate,Historia 1983,24 ss.Contro Ferenczy,Bemerkungen zu den neuren Theorien über den Ursprung des Patriziats,Festschrift Christ,Darmstadt 1988,155 ss.

13) La rivoluzione della plebe cit.262;Lobrano,Il potere dei tribuni della plebe,Milano 1982,226 ss.

14) V.i vari contributi in La formazione della città nel La= zio e fra di essi in particolare Boietti-Sestreri,Ampolo,Schedl, Torelli,Colonna.

16) Profilo cit.,86 n.180.

15) Così Devoto,Gli antichi Italici,Firenze 1931,276;in Ta= bulae Iguvinae^2,Roma 1940 traduce urbs.Coli,Il diritto pub= blico degli Umbri e le Tavole eugubine,Milano 1958,77 s. in= tende città-stato come organizzazione politico-giuridica dei cittadini,il che non è provato.L'etimologia suggerisce popolo.

18) Ulteriore discussione,dopo quella in SCR.,in Territorio,po= polazione e ordinamento centuriato,1977 ora in Diritto e socie= tà nell'antica Roma,Roma 1979,162 ss.

19) VI,21 ss.

(19) Il Nicolet,L'ideologie du systeme centuriate et l'influence de la philosophiepolitique grecque, in La filosofia greca e il diritto romano,Accad.Naz.Lincei,1976,111 ss.,dopo aver rilevato la corrispondenza delle fonti,in particolare Dionigi e Cicerone,con le idee di Platone ed Aristotele per la teoria censitaria,afferma (p.133) che la divisione inclassi censitarie veniva dal profondo del più lontano passato italico,come risulterebbe da Fest.358 L : Rituales nominantur Etruscorum libri,in quibus perscribtum est... quomodo tribus,curiae,centuriae distribuantur.

(20) Der frührömische Reiteradel und seine Ehrenabzeichen,1952, ristampa Roma 1979

(21) Pallottino,Etruscologia^{6},1973,326.

(22) Auspicia ad patres redeunt,Hommage à J.Bayet,Latomus 1964, 427 ss.

(23b) L'ultimo scritto che io conosco sul tema è a difesa della tradizione:F.Cuena,La primera magistratura republicana,BIDR.1985,113. Vedi anche Labruna,Adversus plebem dictator,Index 1967 (=Hommages Boulvert),291 s. "tendenzialmente". Se il Poplios Valesios dell'iscrizione di Sutricum (bibl.in Magioncalda,Epigrafia giuridica greca e romana,SDHI.Suppl.1985,150) è il Valerius Publicola della tradizione,questo proverebbe ben poco per il passaggio improvviso dalla monarchia alla repubblica.

(24) Zamorani,Plebe genti esercito,Milano 1987.

25) La divisione del potere in Roma, Studi Grosso, Torino 1974, VI, 667 ss.

26) Interessanti considerazioni nel volume Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni a cura di G. Meloni, Roma 1983. Per la parte romanistica Meloni, Sini, Mancuso e Frezza. Nel primo anche una copiosa bibliografia. Sini discute ampiamente le opinioni del Magdelain nonchè l'influenza del Fustel de Coulanges.

27) Adversus plebem dictator cit., 295 ss., che prende le mosse da un approfondimento di Liv. 4, 31, 4, 5.

28) Le suffrage universel à Rome au Ve siècle av. J.C., CR. Acad. Inscr. et B.L. 1980, 698 ss. Per altri versi il Gabba, Maximus comitiatus, Athen. 1987, 203 s. sostiene che il termine significherebbe che occorreva un'alta partecipazione nei giudizi capitali, ma non è possibile che in una legge si usasse un termine vago.

29) Il Mannino, Auctoritas patrum, Milano 1979, riprende un'idea del Biscardi che dopo le leggi Publilia e Maenia l'auctoritas si identificasse con il senatusconsulto preventivo.

30) Nozione controversa: studiosi tedeschi recenti la intendono nel senso di una garanzia patrizia contro la prassi plebea, v. citati in Wesenberg, PW. XXIII, 19; il Bleicken, Lex publica, 197 ss. come divieto di condanna nei concili plebei.

31) Ora anche Magdelain, Le ius archaique, MEFRA 1986, 330, pensa che l'unica legge di provocatio sia quella del 300. Non pago di questo si spinge a definire "opinione comune" quella che egli adotta in De la coercition capitale du magistrat superieur au tribunal du peuple, Labeo 1987, 147. In quest'ultimo scritto vi è un bell'esempio di iper critica contro la tradizione per l'asserita e non dimostrata inesistenza dei duumviri perduellionis. Sulle leggi de provocatione v. anche Amirante, Sulla provocatio ad populum, lUra 1983, 1 ss. con una interpretazione non dimostrabile del precetto decemvirale. Contro la tesi critica Santalucia in Talamnca, Lineamenti cit. 106 ss.

32) Momigliano-Humpfrey, La struttura sociale della città antica nel volume di Ampolo cit., 141. Sempre utile il classico Schulz, Prinzipien des römischen Recht, nella trad. it. Firenze 1946, 139. Altre cit. in SCR.

33b) Su questo tema mi limito a segnalare Perelli,Il ,movimento popo= lare nell'ultimo secolo della repubblica,Torino Paravia 1982,le cui idee coincidono in buona parte con le mie,cui recano conferme ed alcune apprezzabili rettifiche.

34) Varie considerazioni nel mio Individualismo e diritto romano privato (1941),ora in Diritto e società cit.248 ss.,rimangono valide. Una critica a quel lavoro è quella che mi sono rivolto io stesso nella Introduzione al libro cit. Il ~~giudizio del~~ Mantello mostra di non aver compreso lo spirito di quello scritto,che era principalmente quello di opporsi al programma del partito nazionalsocialista,esattamente l'opposto di quello di giuristi tedeschi "moderati" del tempo, i cui scritti peraltro non erano nemmeno noti.

35) Analogamente,Scheid ,La religione a Roma,Bari 1985,60,160.

36) Critica di Crifò,Su alcuni espetti della libertà a Roma,A.G. 1958,17 n.62.E'però eccessiva la demolizione del Fustel de Cou= langes,come anche la sua esaltazione:ancora oggi Ampolo nella Introduzione a La città antica cit. Il Vernet,Les Grecs sans miracle,Paris 1983,trad.it.Roma 1985,104 non si sottrae alla suggestione del Fustel,ma interpreta il suo pensiero nel senso di aver compreso che per la prima volta era apparsa l'idea di un governo degli uomini per gli uomini.

(37) Scheid esagera allorchè dice che gli dei erano sottoposti ai magistrati,al pari dei cittadini,perchè dovevano essere da loro"isti= tuiti" Quel che veniva riconosciuto era il loro culto,come culto cittadino,se si trattava di divinità straniere. Ma alle origini del= la religione romana,nonostante le brillanti ricostruzioni del Dumé= zil,che hanno influenzato fortemente la visione dello Scheid, ri= mane ancora non risolto il problema del passaggio dai culti gen= tilizi a quello pubblico e l'altro delle influenze esterne o di una comune eredità indoeuropea. A me non sembra che si possa rico= struire la storia della religione romana o di qualsiasi altra isti= tuzione sulla base di dati comparativi sia pure rielaborati con fan= tasia ed acuta intuizione.



p.14 bozze (15 ms). Catalano va riportato nel testo, perchè vi è una precisazione alla sua critica.

18 bozze (25 ms) E' stata omessa la parte sul carattere nazionale dei sacerdoti romani, dove si esprime un giudizio su di una delle questioni più importanti della storia della religione romana.

20 bozze (29 ms) Va mantenuto il breve periodo sul carattere della civitas, perchè nel mio pensiero rappresenta un dato essenziale nella storia della città-stato.

Vi sarebbe anche il taglio del periodo sugli schiavi a p.17 del ms, ma non ho ripristinato il periodo perchè forse di questo tema si tratta altrove.

LUNEDI		6	13	20	27
MARTEDI		7	14	21	28
MERCOLEDI	1	8	15	22	29
GIOVEDI	2	9	16	23	30
VENERDI	3	10	17	24	31
SABATO	4	11	18	25	
DOMENICA	5	12	19	26	

s. Angela Merici

gennaio / lunedì
january / monday

27

8

9

10

11

12

13

3 Arangio Gentili

8 Ach anno

4 Corelli Index 1987, 181
titolo

10 Alföldi Reiteradel

12 Mangiamelli SD 1985

14 Zamorani nome

15 Gabba Abb. annata

16 Mannino nome

Jena 1983 ann.

Telamone

17 Glotz orig.

Scheid orig.

BAI ® Valerio

Mantello La giurisprudenza romana tra nazismo e fascismo, Quaderni di storia 25 - 1987, 23 ss.

a p. 70 n. 96 - Un primo giudizio è Per una storia p. 201 n. 97: Qui aggiungo soltanto che le tesi di fondo presentano soluzioni sostanzialmente vicine alle posizioni tedesche "moderate" ricordate a n. 38

A p. 65 n. 38 sono citati Schönbauer e Kaser; Sul punto coglie nel segno Koschaker L'Europa p. 275 n. 60

Critiche di accostamenti tendenziosi perché K. rimprovera ai suoi colleghi di aver tentato di rimettere in moda il diritto romano, mediante la scoperta che gli antichi Romani erano nazionalsocialisti -

Segue -

Nocera La struttura urbana al limite tra interesse pubblico e utilità privata

Sargenti La disciplina urbanistica a Roma nella normativa di età tardo-repubblicana e imperiale -

Storia delle idee politiche economiche, sociali degli antichi (a cura di Firpo Torino 1982) - Mesto Polibio Burdese Istit. - Ferrary Idee politiche Mazzarino Pensiero politico pagano nell'età imp. - Nicolet Idee economiche

---

Labruna Adversus plebem dictator Index 1987, 289 ss.

Schilling Rites cultes dieux de Rome (Jura 31, 461) Paris 1979 (rec. Grimal REL. 1979 526

Scheid La religione a Roma 1983

Liebeschutz Continuity and Change in Rom. Religion (Jura 31.430)

CAMERA DEI DEPUTATI

A difesa della tradizione l'ultimo scritto che io conosca: F. Cuena, La primera magistratura repubblicana, BIDR 1985, 313

Convegno di studi su

Religione e città nel mondo antico Bressanone 24-27 ott. 1981

Roma 1984 (L. 250.000 - 445 pp.!)
Bretschneider

Kolb Die Stadt im Altertum
1984 München Beck

La città antica come fatto di cultura - Convegno Como e Bellona 1979
Como 1983 Jura 84, 262

Biscardi Aspetti giuridici: Intro Fugn

Gaudemet nella discussione su Maggarino, L'umanesimo romano come problema di stratigrafia giuridica, Quaderni Lucani 1976, 163 ss. (p. 178)

Roma non ha imposto il suo diritto e la sua civiltà; essa si è imposta da se stessa. Il dei romano ha guadagnato il mondo - alquanto apologetico!

25) La divisione del potere in Roma, tudi Grosso,Torino 1974, VI,667 ss.

26) Interessanti considerazioni nel volume Dittature degli antichi e dittatura dei moderni a cura di G.Meloni,Roma 1983.Per la parte romanistica Meloni,Sini,Mancuso e Grezza.Nel primo anche una copiosa bibliografia.Sini discute ampiamente le opinioni del Magdelain nonchè l'influenza del Fustel de Coulanges.

(26bis) Adversus plebem dictator cit.,295 ss.,che prende le mosse da un approfondimento di Liv.4,31,4,5.

28) Le suffrage universel à Rome au Ve siècle av.J.C.,CR.Acad. Inscr. et B.L.1980,698 ss. Per altri versi il Gabba,Maximus comitiatus,Athen.1987,203 s.sostiene che il termine significherebbe che occorreva un'alta partecipazione nei giudizi capitali, ma non è possibile che in una legge si usasse un termine vago.

29) Il Mannino,Auctoritas patrum,Milano 1979,riprende un'idea del Biscardi che dopo le leggi Publilia e Maenia l'auctoritas si identificasse con il senatusconsulto preventivo.

30) Nozione controversa:studiosi tedeschi recenti la intendono nel senso di una garanzia patrizia contro la prassi plebea ,v. citati in Wesenberg,PW.XXIII,19;il Bleicken,Lex publica,197 ss. come divieto di condanna nei concili plebei.

31) Ora anche Magdelain,Le ius archaïque, EFRA 1986,330,pensa che l'unica legge di provocatio sia quella del 300.Non pago di questo si spinge a definire "opinione comune" quella che egli adotta in De la coercition capitale du magistrat superieur au tribunal du peuple,Labeo 1987,147.In quest'ultimo scritto vi è un bell'esempio di ipercritica contro la tradizione per l'asserita e non dimostrata inesistenza dei duumviri perduellionis.Sulle leggi de provocatione v.anche Amirante,Sulla provocatio ad populum,Urb 1983,1 ss. con una interpretazione non dimostrabile del precetto decemvirale. Contro la tesi critica Santalucia in Talamnca,Lineamenti cit.106 ss.

32) Momigliano-Humpfrey,La struttura sociale della città antica nel volume di Ampolo cit.,141.Sempre utile il classico Schulz,Prinzipien des römischen Recht,nella trad.it.Firenze 1946,139.Altre cit.in SCR.

36) Su questo tema mi limito a segnalare Pereira,Il movimento popolare nell'ultimo secolo della repubblica,Torino Paravia 1982,le cui idee coincidono in buona parte con le mie,cui recano conferme ed alcune apprezzabili rettifiche.

37) Varie considerazioni nel mio Individualismo e diritto romano privato (1941),ora in Diritto e società cit.248 ss.,rimangono valide. La sola critica pertinente a quel lavoro è quella che mi sono rivolto io stesso nell'Introduzione al libro cit.Ma il suo scopo era quello di oppormi al programma del partito nazionalsocialista.

38) Analogamente,Scheid ,La religione a Roma,Bari 1983,60,160.

39) Critica di Crifò,Su alcuni aspetti della libertà a Roma,A.G. 1958,17 n.62.E'però eccessiva la demolizione del Fustel de Coulanges, come anche la sua esaltazione:ancora oggi Capolo nella Introduzione a La città antica cit. Il Gernet,Les Grecs sans miracle,Paris 1983,trad.it.Roma 1985,104 non si sottrae alla suggestione del Fustel,ma interpreta il suo pensiero nel senso di aver compreso che per la prima volta era apparsa l'idea di un governo degli uomini per gli uomini.

(39) Scheid esagera allorchè dice che gli dei erano sottoposti ai magistrati,al pari dei cittadini,perchè dovevano essere da loro"istituiti" Quel che veniva riconosciuto era il loro culto,come culto cittadino,se si trattava di divinità straniere. Ma alle origini della religione romana,nonostante le brillanti ricostruzioni del Dumézil,che hanno influenzato fortemente la visione dello Scheid, rimane ancora non risolto il problema del passaggio dai culti gentilizi a quello pubblico e l'altro delle influenze esterne o di una comune eredità indoeuropea. A me non sembra che si possa ricostruire la storia della religione romana o di qualsiasi altra istituzione sulla base di dati comparativi sia pure rielaborati con fantasia ed acuta intuizione.

(38) La città greca, trad.it. Torino 1948, 81 s.

(39) Ampio esame in Guizzi, Aspetti giuridici del sacerdozio romano, Napoli 1968, con un'analisi accurata della creatio ed inauguratio, della condizione giuridica e la spiegazione dell'obbligo di castità, nonchè la dimostrazione del carattere patrizio fino all'età della lex Papia (c.275).

(40) App.bell.civ.I,30,133; cfr.de vir.ill.LXXIII,7.

(41) Contributi allo studio del diritto augurale, Torino 1960. Un'esposizione ampia, inconsueta in un manuale, è in Cassola-Labruna, Linee di una storia istituzionale repubblicana, Napoli 1978, 37 ss. In chiave weberiana Tondo, Profilo cit. 293 ss.

(42) II,8,2; così anche Plut.Popl.XII, non Dion.V.19.1

(43) Su questo tema in vario senso, tra i più recenti, Bleicken, Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik, Berlin-New York 1975, 339 ss.; Cerami, Strutture costituzionali romane etc. Ann.Sem.Giur.Palermo XXXI, 1969, 165 ss.; Magdelain, La loi à Rome, Paris 1978, 60 ss.; Mancuso, Il concetto di costituzione nel pensiero politico greco-romano, ivi XXXIX, 1987, 17 ss.(estr.) e gli Autori in essi citati, Rotondi, Nocera, Kaser, Giffredi, Arangio Ruiz, Pugliese, Frezza ed ancor prima Jehring. Equilibrate considerazioni in Talamanca, Lineamenti di storia cit. 251. Per le fonti Prob.de litt.sing.(K) 3.2 e 3.14; lex agr. lex Antonia de Term.; Iulia mun.; Rubria; Fragm.Atest.; Quinctia de aqu.; per l'altra clausola Fragm.Tarent. e lex Fabinia Calpurnia. Fondamentale Cic.pro.Caec.XXXIII.95.

(44) Su questi ed altri principi Schulz, Principi cit.

Petrarca

Carmela ~~de Rosa~~

Mom. La uscita di
parola nel mondo
antico RSI 1971
pei Roma p. 520 s.